

FEDERAZIONE ITALIANA MOTONAUTICA

REGOLAMENTO ORGANICO

(deliberato dal Consiglio Federale del 7 giugno 2006 – delibera nr. 48)

(approvato da Giunta Nazionale CONI del 29/11/2006 - deliberazione nr. 552)

TITOLO I - NORME GENERALI

Art. 1 - Composizione della Federazione Italiana Motonautica

La Federazione Italiana Motonautica, di seguito F.I.M., è costituita dalle Società ed Associazioni ad essa affiliate, costituite ai sensi dell'art. 90 della Legge 289/02 e sue modificazioni nonché dai soggetti di cui al comma 4 dell'art. 4 dello Statuto F.I.M..

Art. 2 - Normative

Le normative sono previste dallo Statuto (norma primaria), dal presente Regolamento Organico, dal Regolamento di Giustizia, dal Regolamento Antidoping e dai Regolamenti emanati dal Consiglio Federale ai sensi dell'art.26, comma 6, lettera g) dello Statuto.

Le deliberazioni, adottate dagli Organi federali, hanno piena efficacia nell'ambito dell'attività organizzata e disciplinata dalla F.I.M. sul territorio nazionale.

Art. 3 - Organizzazione

La F.I.M. realizza le proprie finalità istituzionali attraverso gli Organi Direttivi centrali e periferici, gli Organi di giustizia e di controllo e gli altri Organismi previsti all'art. 12 dello Statuto Federale.

Art. 4 - Attività

L'attività della F.I.M. è disciplinata dallo Statuto e dalle normative previste al precedente art. 2 del presente Regolamento, in armonia con l'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale ed in particolare con le deliberazioni e gli indirizzi del C.I.O., del C.O.N.I., della U.I.M. e della I.J.S.B.A.

TITOLO II - SOGGETTI

CAPO I - Società affiliate

Art. 5 - Società

Le Società che intendano praticare lo sport motonautico, secondo quanto previsto all'art. 2 dello Statuto, devono essere affiliate alla F.I.M. (art. 4 dello Statuto).

La sottoscrizione della domanda di affiliazione alla F.I.M. costituisce a tutti gli effetti di legge, dichiarazione di conoscenza e di accettazione dello Statuto Federale, dei Regolamenti, di tutte le normative e le disposizioni emanate dagli Organi della F.I.M. stessa.

Art. 6 - Riconoscimento ed affiliazione

Il Consiglio Federale, se delegato dal Consiglio Nazionale del C.O.N.I., delibera il riconoscimento ai fini sportivi delle Società, che siano rette da Statuti conformi a quello tipo deliberato dalla F.I.M. o, in ogni caso, da Statuti che rispettino i principi di cui agli artt. 1, 2, 4 e 5 dello Statuto F.I.M. e l'obbligo del rispetto delle disposizioni della F.I.M. e dell'ordinamento sportivo, nazionale ed internazionale.

Il riconoscimento avviene su richiesta scritta della Società interessata e può essere revocato, unitamente all'affiliazione, nelle ipotesi previste dall'art. 7 dello Statuto.

Le Società riconosciute entrano a far parte della F.I.M. con l'accettazione della domanda di affiliazione che ha validità annuale e che alla scadenza, che coincide con il 31 dicembre, può essere rinnovata.

Art. 7 - Procedura per l'affiliazione

Le Società che intendono affiliarsi, per la prima volta, alla F.I.M., possono presentare la domanda di affiliazione in qualsiasi periodo dell'anno e la stessa ha scadenza al 31 dicembre dell'anno in cui ne è fatta richiesta.

La domanda di affiliazione deve essere diretta al Consiglio Federale e deve essere redatta su appositi moduli da richiedersi al Comitato o Delegazione Regionale territorialmente competente ovvero, nelle Regioni in cui non risultino ancora istituiti il Comitato o la Delegazione Regionale, direttamente alla Segreteria della Federazione.

La domanda dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante, - il quale dovrà contestualmente dichiarare, unitamente ai Dirigenti muniti di poteri di rappresentanza, di accettare incondizionatamente l'assoggettamento della Società affiliata alla clausola compromissoria prevista dall'art. 48 dello Statuto - e dovrà essere corredata dai seguenti documenti in triplice copia ed anch'essi sottoscritti dal legale rappresentante:

- a) Atto Costitutivo e Statuto Sociale approvati dall'Assemblea dei soci in conformità ai commi 17 e 18 dell'art. 90 della Legge 289/02 e successive mod. ed alle deliberazioni del Consiglio Nazionale del CONI ai sensi dell'art. 6, comma 4°, lett. b) dello Statuto del CONI;
- b) domanda di riconoscimento ai fini sportivi;
- c) elenco dei Dirigenti in carica con la specificazione dei singoli incarichi ricoperti, nonché copia del verbale dell'Assemblea che ha proceduto all'elezione dei medesimi;
- d) elenco nominativo dei soci tesserati F.I.M. con un minimo di 25 compresi i Dirigenti;
- e) ricevute comprovanti l'avvenuto versamento delle quote di affiliazione e di tesseramento;
- f) descrizione di necessari impianti a disposizione;
- g) elenco delle specialità nelle quali si intende svolgere l'attività motonautica;
- h) Consenso Trattamento Dati - Legge 675/96 e successive modificazioni;
- i) eventuali coordinate bancarie.

La domanda di affiliazione, corredata dalla documentazione di cui al comma precedente, deve essere presentata al Comitato o Delegazione Regionale per una prima istruttoria della pratica che dovrà essere rimessa alla Segreteria Generale F.I.M. con motivato parere, sia esso positivo che negativo, entro 15 giorni dal deposito della domanda.

In carenza di Organi Periferici, la domanda dovrà essere inoltrata direttamente alla Segreteria Generale della F.I.M.

La Segreteria Generale concluderà l'istruttoria, verificando tutti i presupposti formali e sostanziali, prima di sottoporre le domande di riconoscimento ai fini sportivi e di affiliazione al Consiglio Federale, che provvederà a deliberare in merito.

In caso di accoglimento, il Consiglio Federale, se delegato dal Consiglio Nazionale del CONI, riconosce ai fini sportivi la Società ai sensi dell'art. 4 comma 2 dello Statuto, l'affiliazione decorrerà dalla data della relativa delibera.

In caso di accoglimento, la Segreteria Generale provvede alla restituzione di due copie della domanda al competente Organo Periferico, che a sua volta provvederà a rimetterne una alla Società richiedente, sulle quali avrà annotato il numero di codice federale attribuito alla Società che la distinguerà nei successivi atti.

In caso di diniego, la Segreteria Generale provvederà alla restituzione della domanda agli interessati, come sopra descritto, allegando copia della deliberazione del Consiglio Federale che dovrà contenere motivato parere; in questo caso, la Società può produrre ricorso alla Giunta Nazionale del C.O.N.I. (art. 7 dello Statuto).

Art. 8 - Procedura per la riaffiliazione

Entro il 31 gennaio di ogni anno, le Società affiliate devono presentare tramite i rispettivi Comitati o Delegazioni Regionali la domanda di riaffiliazione - secondo l'iter previsto per l'affiliazione - corredata dai documenti indicati al precedente articolo sub lettere d), e), f), g) ed h).

La documentazione di cui alle lettere a) e c) del precedente art. 7 dovrà, invece, essere nuovamente inviata ogni qualvolta siano state apportate variazioni al testo dell'Atto Costitutivo o dello Statuto Sociale, o siano intervenute variazioni nel Consiglio Direttivo. In questi casi dovrà essere allegata anche copia del verbale dell'Assemblea straordinaria che le ha votate.

La mancata presentazione della domanda di riaffiliazione nei termini di cui al presente articolo, comporta, a tutti gli effetti, la decadenza automatica del rapporto associativo con la F.I.M.

Ogni successiva richiesta di riammissione, equivale a nuova affiliazione ed è, di conseguenza, subordinata all'osservanza delle relative procedure.

Il versamento della quota di riaffiliazione eseguito successivamente al termine del 31 gennaio, è maggiorato dei diritti di mora stabiliti dal Consiglio Federale e il termine ultimo è l'ultimo giorno del mese di febbraio.

La mancata presentazione della domanda di riaffiliazione oppure il mancato versamento delle quote di riaffiliazione entro i termini di cui al precedente punto comporta la cessazione di appartenenza alla FIM, ai sensi di quanto disposto dall'art. 7 dello Statuto.

Art. 9 - Rappresentanza sociale

Il Presidente è il legale rappresentante della Società e può ricoprire tale incarico in una sola Società.

La rappresentanza sociale nei confronti della F.I.M. spetta al Presidente od a coloro ai quali un tale potere sia riconosciuto da specifiche norme contenute nei singoli Statuti Sociali, sempre che risultino regolarmente tesserati come Dirigenti per l'anno in corso, alla F.I.M. stessa.

In tal caso la Società rimane impegnata verso la F.I.M. e verso i terzi dagli atti compiuti da tali Dirigenti dotati di poteri di rappresentanza, anche se esercitati in modo non conforme al mandato ricevuto, restando di esclusiva competenza degli Organi sociali qualunque valutazione sull'uso di tali poteri.

Le persone dotate di poteri di rappresentanza devono depositare, sia presso gli Organi Periferici sia presso la Segreteria Generale della F.I.M., la loro firma. Qualunque variazione nell'attribuzione dei poteri di rappresentanza della Società produce effetti giuridici per la F.I.M. solo all'atto della loro notifica.

La F.I.M. riconosce come atti della Società solo quelli che risultano compiuti dalle persone che agli atti federali risultino detentrici del potere di rappresentanza sociale.

Il Presidente della Società ed i Dirigenti eventualmente dotati di poteri di rappresentanza sociale devono essere maggiorenni e muniti di capacità di agire.

Art. 10 - Denominazione, cambio di denominazione, fusione e sede

Ogni Società deve assumere una denominazione diversa e non confondibile con quella di altra Società già affiliata.

Per le nuove affiliazioni, i soci fondatori, prima di procedere alla costituzione della Società, devono prendere visione dell'Albo delle Società già affiliate.

Le Società che intendono cambiare denominazione devono farne richiesta al Consiglio Federale, per il tramite del loro Organo Periferico competente per territorio, rimettendo copia autentica della delibera del competente Organo sociale. La documentazione, completa della modulistica prescritta e delle tasse stabilite dal Consiglio Federale, va inoltrata seguendo le medesime modalità di cui al precedente Art. 7 sull'Affiliazione.

Le fusioni tra due o più Società debbono essere proposte per l'approvazione, ai fini sportivi, al Consiglio Federale improrogabilmente entro la data stabilita per la riaffiliazione salvo espressa deroga del Consiglio Federale, per cause particolari ed eccezionali. Alla domanda devono essere allegati, in copia autentica, i verbali delle assemblee delle Società che hanno deliberato la fusione, lo Statuto e l'Atto costitutivo della Società che sorge dalla fusione, salvo il caso di fusione per incorporazione; in tale ipotesi l'Atto costitutivo e lo Statuto restano quelli della Società incorporante. Le eventuali ipotesi di fusione e incorporazione, come il cambio di denominazione o di sede, saranno comunicate anche al C.O.N.I. per provvedere all'aggiornamento dei relativi dati in seno al Registro delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche.

In caso di fusione per incorporazione, restano integri i diritti sportivi della Società incorporante.

In caso di fusione, invece, sono riconosciuti i diritti sportivi acquisiti da una sola delle due Società interessate alla fusione, di norma quelli più favorevoli con deliberazione del Consiglio Federale considerando quanto disposto dal codice civile.

Gli atleti tesserati con le Società interessate alla fusione rimangono tesserati alla nuova Società, salva l'ipotesi di cui alla lettera d) del successivo art. 25.

Agli atleti, inoltre, compete diritto di recesso da esercitarsi entro 30 gg. a decorrere dalla comunicazione all'atleta della delibera di fusione, mediante lettera raccomandata A/R da inviare alla FIM ed alla nuova Società o alla Società incorporante.

Il recesso consente il passaggio immediato ad altra Società; la Società dalla quale l'Atleta è receduto conserva il punteggio eventualmente acquisito sino al giorno della comunicazione del recesso.

La fusione sarà approvata solo se le richiedenti risultano in regola con qualsiasi obbligazione nei confronti della F.I.M.

Per Sede della Società si intende quella specificata nell'Atto costitutivo e nello Statuto.

Nel caso di cambio di sede la Società interessata dovrà inoltrare comunicazione alla Segreteria Generale della F.I.M., per il tramite del proprio Organo Periferico, entro 30 giorni dall'evento allegando, in triplice copia autentica, la deliberazione dell'organo sociale competente, nonché l'Atto costitutivo e lo Statuto con riportata la relativa variazione. La fusione e l'incorporazione possono avvenire, nel rispetto delle relative norme del Codice Civile, solo ed esclusivamente tra Società affiliate e comunque appartenenti alla stessa provincia.

Dopo l'approvazione da parte del Consiglio Federale, la Segreteria Generale provvederà alle comunicazioni di rito con le stesse modalità previste per l'affiliazione.

Art. 11 - Comunicazioni - Variazioni

Quando, nel corso dell'anno, si verificano cambiamenti nella denominazione sociale, dell'Atto costitutivo o dello Statuto sociale, la Società affiliata deve darne comunicazione alla Segreteria Generale, allegando la documentazione prevista all'articolo precedente per il cambio di sede, per il tramite del proprio Organo Periferico competente per territorio, per la necessaria approvazione da parte del Consiglio Federale. Per le variazioni della composizione degli organi sociali sarà sufficiente la comunicazione entro 30 giorni alla Segreteria Generale, per il tramite del proprio Comitato o

Delegazione Regionale che rilascia attestazione di ricezione e trasmette subito copia della comunicazione alla Segreteria Generale.

Art. 12 - Doveri e diritti delle Società affiliate

In ottemperanza a quanto disposto dall' art. 5 dello Statuto, che si richiama nella sua interezza, le Società ed Associazioni d'ora in poi denominati nel presente Regolamento "Affiliati" devono osservare tutte le norme, deliberazioni e decisioni federali ed in particolare:

- 1) essere retti ed amministrati da Consigli Direttivi democraticamente eletti secondo le norme degli Statuti sociali e responsabili ad ogni effetto nei confronti della F.I.M in base all'art. 5 dello Statuto.
- 2) comunicare alla Segreteria Federale, per gli adempimenti di competenza, entro 30 giorni dalla data dei relativi atti sociali e rimettendo copia autenticata degli stessi, ogni eventuale modifica dell'Atto costitutivo, dello Statuto Sociale, del recapito per le comunicazioni ufficiali e della composizione del Consiglio Direttivo.

Devono altresì comunicare, nel caso in cui i propri associati, segnalati all'atto di prima affiliazione o di rinnovo della stessa, corrispondano al numero minimo di 25 richiesto per l'affiliazione (art. 4, comma 3 dello Statuto), le eventuali dimissioni di un Dirigente e/o di un Socio provvedendo nel contempo, nel termine massimo di giorni 30 a reintegrarlo nei propri quadri. Nel caso in cui ciò non avvenga la Società cesserà di appartenere alla F.I.M. (Art.7, comma 1, lettera c dello Statuto) a seguito di deliberazione del Consiglio Federale, assunta nella prima riunione utile.

- 3) quando cessano, per qualsiasi causa, di far parte della F.I.M., devono adempiere ogni eventuale obbligazione finanziaria verso la stessa e verso altre Società restando tutti i componenti dell'ultimo Consiglio Direttivo personalmente e solidalmente responsabili, nonché passibili di ulteriori provvedimenti di natura disciplinare comminabili da parte degli Organi competenti della F.I.M.;

- 4) provvedere che i loro tesserati, siano essi Dirigenti, Atleti, Tecnici federali, Medici sociali e tesserati in genere, siano in regola con le norme federali;

- 5) assicurare piena collaborazione ai Dirigenti, Organi e Commissioni federali nell'espletamento delle loro funzioni;

- 6) provvedere al pagamento nei termini stabiliti dalle norme, deliberazioni e decisioni federali delle somme dovute alla F.I.M. per qualsiasi causa.

La mancata obblazione è causa ostativa al rinnovo dell'affiliazione (art. 6, comma 2 dello Statuto).

Di norma, quando non diversamente disposto dai regolamenti specifici e/o da disposizioni federali, le obbligazioni pecuniarie, devono essere adempiute entro il trentesimo giorno dalla data della notifica.

Decorso tale termine, l'obbligazione pecuniaria è gravata da una somma pari al diritto di mora che è stato stabilito dal Consiglio Federale.

- 7) provvedere a che tutti i propri tesserati si impegnino alla piena ed incondizionata osservanza dello Statuto, dei Regolamenti, delle normative e delle disposizioni emanati dalla F.I.M.

Competono agli Affiliati i seguenti diritti:

- a) partecipare alle Assemblee secondo le norme statutarie e regolamentari federali;
- b) partecipare alle varie manifestazioni federali, in base ai regolamenti specifici, nonché all'attività internazionale secondo le apposite disposizioni federali;
- c) organizzare manifestazioni motonautiche, secondo le norme emanate dai competenti Organi della F.I.M.;
- d) fruire dei vantaggi e delle agevolazioni eventualmente concessi dalla F.I.M.-.

Art. 13 - Cessazione di appartenenza alla F.I.M.

Le Società cessano di appartenere alla F.I.M. secondo quanto previsto dall'Art.7 dello Statuto.

Nei casi di cui all'Art.7, lettera a) dello Statuto sarà necessario atto formale inviato alla F.I.M.,tramite raccomandata A/R, con allegata copia dei verbali delle Assemblee straordinarie che hanno adottato la relativa deliberazione, contenente la dichiarazione di scioglimento, o di recesso della Società o della sua sezione motonautica, se trattasi di polisportiva, controfirmato con firma autenticata dal Presidente o da coloro che ne hanno la rappresentanza, come risulta dal modulo di ultima riaffiliazione inviato alla Segreteria Generale.

La Segreteria Generale, entro il 15 dicembre di ogni anno, esegue la ricognizione delle attività svolte dalle Società, anche mediante accertamento presso il Comitato o la Delegazione Regionale di competenza.

Agli effetti della cessazione di appartenenza alla F.I.M. per morosità, la Segreteria Generale, al 15 dicembre di ogni anno, esegue la ricognizione dello stato di morosità delle Società affiliate derivante da qualsiasi pendenza amministrativa.

La Segreteria Generale provvede a dare notifica delle situazioni di morosità accertate alle Società, a mezzo raccomandata A/R, dandone conoscenza al Comitato o alla Delegazione Regionale competente, assegnando il termine perentorio di trenta giorni per la controdeduzione e per la produzione delle documentazioni attestanti l'avvenuta oblazione. Decorso i termini trasmette gli atti al Consiglio Federale per i successivi adempimenti di cancellazione.

La deliberazione di cancellazione dall'Albo federale delle Società va notificata alle Società a mezzo raccomandata A/R, dandone conoscenza al Comitato o alla Delegazione Regionale di competenza. Le eventuali ipotesi di cessazione di appartenenza alla F.I.M. saranno comunicate anche al C.O.N.I., onde provvedere all'aggiornamento dei relativi dati in seno al Registro delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche.

Nel caso di cui all'art. 7, comma 1, lettera e) dello Statuto, la radiazione disposta dagli Organi di Giustizia, e notificata nelle forme di rito, non necessita di alcun altro provvedimento segretariale.

Le Società cancellate dall'Albo federale, ad eccezione di quelle a cui è stata comminata la radiazione, nei trenta giorni successivi alla data di notifica, possono inviare istanza, tramite raccomandata A/R, al Consiglio Federale producendo la documentazione probatoria di eventuali errori di fatto.

Scaduti i termini suddetti il Consiglio Federale non potrà esaminare l'istanza per la riammissione all'Albo federale e l'eventuale domanda di riammissione sarà considerata al pari di nuova affiliazione.

Art.14 – Riscontro dell'attività svolta da Affiliati.

Nel caso in cui (artt. 5 e 18,comma 2 dello Statuto) la Società risulti inattiva sino al termine previsto per la stagione agonistica (15 novembre) la Segreteria Generale, a mezzo raccomandata A/R, inviata per conoscenza al Comitato o alla Delegazione Regionale competente, dà notifica alla Società assegnando il termine di 15 giorni per controdedurre con la produzione di documenti che comprovino l'eventuale errore. Decorso il termine suddetto trasmette gli atti al Consiglio Federale per la dichiarazione di inattività.

Le Società che, durante l'anno precedente alla data prescritta per la riaffiliazione, non abbiano svolto attività, come previsto all'Art.18, comma 2 dello Statuto, non possono votare nelle Assemblee e riacquistano il diritto di voto una volta che abbiano ripreso la regolare attività per il tempo prescritto di 12 mesi. Le Società che non si siano riaffiliate nei termini previsti dall'art. 8 del presente Regolamento Organico perdono il rapporto con la Federazione e, se successivamente lo riacquistano sono considerate nuove affiliazioni pur mantenendo, ai soli fini storici, la data di prima affiliazione.

CAPO II - Tesserati

Art. 15 - Tesserati

Sono tesserati alla F.I.M. le persone fisiche di cui all'Art. 8 dello Statuto.

Il tesseramento è l'atto che lega una persona alla F.I.M. in un rapporto giuridico-sportivo.

Le richieste di nuovi soci tesserati possono essere avanzate fino al 31/10 di ogni anno.

In caso di accoglimento, la F.I.M. rilascia agli interessati la relativa tessera.

Art. 16 - Diritti e doveri dei tesserati

I tesserati hanno il diritto di:

- a) partecipare all'attività federale attraverso le rispettive Società affiliate e nel rispetto dei regolamenti specifici;
- b) partecipare alle Assemblee delle Società cui sono iscritti;
- c) concorrere, se in possesso dei prescritti requisiti, alle candidature elettive federali.

I tesserati hanno il dovere di attenersi alle disposizioni previste dagli artt. 8 e 9 dello Statuto F.I.M. ed adempiere agli obblighi di carattere economico secondo le norme e le deliberazioni federali.

Sono soggetti, altresì, alle norme statutarie e regolamentari emanate dalle Società di appartenenza.

Art. 17 - Altri tesserati inquadrati in Albi e/o Ruoli federali.

Il Consiglio Federale provvede ad iscrivere, inquadrare e disciplinare quanti operano, a qualunque titolo, nell'ambito federale (art. 8, comma 1, lettera h) dello Statuto attraverso l'istituzione di Albi e/o Ruoli federali i cui specifici Regolamenti determinano, per ciascuna categoria, le modalità e la durata dell'inquadramento, le rispettive qualifiche, le competenze e le eventuali tasse annuali.

Nelle annualità successive alla prima iscrizione, la Segreteria della F.I.M. provvede alla vidimazione delle tessere, previo versamento della eventuale prescritta tassa annuale.

La validità delle tessere, salvo diversa disposizione specificatamente espressa nei rispettivi regolamenti, è limitata all'anno solare in cui viene rilasciata.

Art. 18 - Forme particolari di tesseramento

Sono previste altre forme di tesseramento, ed in particolare:

- a) Presidente Onorario e Soci Benemeriti (art. 8, comma 1, lettera e, dello Statuto).

Alla presente categoria di tesserati, nominati con delibera dell'Assemblea Nazionale in riconoscimento al notevole contributo reso allo sport della Motonautica, la F.I.M. rilascia tessere di benemerenzza, che danno diritto di accedere a tutte le gare nazionali e internazionali organizzate o riconosciute dalla F.I.M. stessa e di usufruire degli eventuali benefici previsti per gli altri tesserati;

- b) Dirigenti federali.

I Dirigenti federali sono tesserati d'ufficio alla F.I.M. all'atto della loro elezione o nomina (art.8, comma 3 dello Statuto)

La Segreteria Generale provvede al rilascio di una tessera (annuale, quadriennale o permanente), secondo le modalità stabilite dal Consiglio Federale, che attesta le varie qualifiche.

- c) Ufficiali di gara.

Le tessere rilasciate secondo le modalità stabilite dal Consiglio Federale, attestano il grado di qualificazione di siffatta categoria previo l'inquadramento nel rispettivo Albo.

La vidimazione, a cura della Segreteria Generale, è annuale.

Art. 19 – Cessazione e vincolo

Tutti i tesserati cessano comunque di far parte della F.I.M. nei casi previsti dall'Art. 10 dello Statuto Federale.

Il vincolo con la Società affiliata è regolamentato dall'Art. 10, comma 3 dello Statuto.

CAPO III - Atleti tesserati

Art. 20 - Atleti - Norme per il tesseramento

Gli Atleti che intendono praticare lo sport motonautico nelle sue varie specialità debbono essere regolarmente tesserati alla F.I.M. tramite la Società di appartenenza secondo le norme del presente Capo III.

Gli Atleti tesserati sono soggetti alle norme statutarie e regolamentari della F.I.M. e della Società di appartenenza.

L'Atleta che è tesserato con una Società contrae con essa un vincolo sportivo che cessa, decade o può essere sciolto solo nei casi e con le modalità previste dal presente Capo III.

Si considerano Atleti, e come tali autorizzati a partecipare alle gare, soltanto coloro che siano in possesso di apposita abilitazione rilasciata dalla F.I.M., valida per l'anno sportivo in corso.

E' vietato firmare più di una richiesta di tesseramento come Atleta.

Il tesseramento dell'Atleta è effettuato su richiesta della Società interessata, in base alle modalità annualmente deliberate dal Consiglio Federale.

Per i minori di anni 18, la Società deve conservare agli atti la richiesta di tesseramento quale Atleta, sottoscritta da entrambi i genitori, o da chi esercita la potestà, l'affidamento o la tutela; gli stessi dovranno dichiarare esplicitamente il proprio consenso e di essere a conoscenza delle norme che regolano il vincolo.

Ogni Atleta, all'atto del tesseramento, dovrà sottoscrivere espressamente l'obbligo a sottoporsi ai controlli antidoping, secondo le modalità dell'apposito regolamento.

Tale dichiarazione dovrà essere conservata agli atti della Società e, su richiesta, dovrà essere rimessa alla F.I.M..

Le richieste di nuove abilitazioni possono essere avanzate in qualsiasi periodo dell'anno, sempre che la Società richiedente sia regolarmente affiliata ed abbia già provveduto al tesseramento dell'Atleta per l'anno sportivo in corso.

Gli Atleti tesserati a favore di un Affiliato sono ad essa vincolati per un periodo di un anno come previsto all'art. 10, comma 3 dello Statuto.

In caso di cambiamento di denominazione dell'Affiliato gli Atleti tesserati a suo favore rimangono ad essa vincolati per il tempo come sopra stabilito.

In caso di fusione tra Affiliati, gli Atleti tesserati a loro favore sono vincolati al nuovo Affiliato sorta dalla fusione per il tempo come sopra stabilito salvo il caso di cui al successivo Art. 25, lettera d).

In presenza del vincolo di cui sopra, alle richieste di tesseramento di Atleti provenienti da altre Società deve essere allegato il nulla osta della Società di provenienza; ovvero, nel caso di scioglimento del vincolo, dal riferimento alla deliberazione del Giudice Unico che ha determinato lo scioglimento stesso (art. 25, lettera e) del Regolamento Organico e art. 43, punto 2 del Regolamento di Giustizia).

Il rinnovo del tesseramento degli Atleti, già tesserati per la stessa Società, deve essere effettuato secondo le modalità stabilite dal Consiglio Federale e nel rispetto dell'Art. 10 dello Statuto.

Art. 21 - Attività per Atleti tesserati

Gli Atleti in possesso di abilitazione F.I.M. ed in regola con il tesseramento, per le gare loro riservate, possono partecipare a tutte le gare e/o manifestazioni organizzate dalla FIM e dagli Organismi internazionali U.I.M. – IJBA riconosciuti dalla FIM.

I Commissari Generali o i Direttori di Gara possono ammettere alle gare, con riserva, gli Atleti che non siano materialmente in possesso dei documenti specificatamente richiesti per la manifestazione se gli stessi risultano essere stati depositati presso la sede federale.

Art. 22 - Tipi, validità, rinnovo e sostituzione delle abilitazioni degli Atleti

Le abilitazioni degli Atleti sono di diverso tipo in relazione alle varie classificazioni attribuite agli stessi.

Tutte le abilitazioni predette, alla scadenza di validità o, nei casi di fusione tra Società, devono essere rinnovate con le stesse modalità stabilite per le richieste del primo tesseramento, quale Atleta.

Nei casi di smarrimento, logorio o distruzione di dette abilitazioni, la Società cui appartiene l'Atleta può fare richiesta di nuova abilitazione seguendo la procedura fissata per il primo tesseramento, specificando e documentando i motivi per i quali si richiede la sostituzione dell'abilitazione.

La Segreteria Generale FIM, esaminata la richiesta ed espletati i necessari accertamenti, rilascerà nuove abilitazioni recanti la stampigliatura "duplicato".

Art. 23 - Rinnovo delle abilitazioni e relative tasse

Le Società devono inoltrare le richieste di abilitazione corredate dalla relativa tassa annuale.

Nell'anno sportivo federale successivo a quello di rilascio delle abilitazioni degli Atleti, le Società devono provvedere alla corresponsione dell'annuale tassa di tesseramento per tutti gli Atleti che intendono proseguire nella pratica agonistica.

A tal fine gli Affiliati devono, per ogni anno sportivo federale, prima dell'ammissione degli Atleti alle competizioni, rimettere alla Segreteria Generale elenco nominativo degli Atleti con allegate le domande su apposito modulo senza fotografia e l'importo complessivo delle quote per il tesseramento e per l'abilitazione.

Art. 24 – Vincolo di tesseramento – Disdetta.

La comunicazione di svincolo dal tesseramento per l'anno successivo (Art.10, comma 3 dello Statuto) deve essere presentata dall'interessato alla Società di appartenenza entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno, a mezzo raccomandata A/R o a mano con apposizione di data certa sottoscritta dal Presidente della Società o da Dirigente in carica munito di poteri di rappresentanza. Copia di tale atto deve essere trasmessa, per raccomandata, alla Segreteria Generale della F.I.M. ed all'Organo periferico di competenza.

Art. 25 - Decadenza del vincolo

Il vincolo tra Atleta e Società di cui al precedente Art. 20, decade nei seguenti casi:

- a) per cessazione di appartenenza della Società alla F.I.M.;
- b) a seguito di pronuncia del Giudice secondo le norme di giustizia;
- c) in caso di fusione tra Società, allorchè gli Atleti già tesserati non acconsentano a sottoscrivere un nuovo tesseramento per la Società risultante dalla fusione.

Art. 26 - Cessazione del vincolo sportivo

Il vincolo che lega l'Atleta alla Società di cui all'Art. 10 dello Statuto, cessa quando la Società di appartenenza:

- a) non provvede al rinnovo annuale del tesseramento entro il 31 gennaio;
- b) rilascia all'Atleta, con dichiarazione sottoscritta dal Presidente, il nulla osta di trasferimento.

Il nulla osta ha effetto immediato.

I nulla osta sono richiesti e rilasciati secondo modalità fissate dal presente Regolamento conformemente a quanto previsto dai principi emanati dal CONI.

Il nulla-osta per lo svincolo di un Atleta, anche oltre il termine del 31 dicembre, può essere concesso, anche d'ufficio, nel caso in cui sia avvenuto un trasferimento di residenza, in altra Regione, dell'Atleta, attestato da documentazione di rito.

Nell'ipotesi di trasferimento di residenza di Atleta minorenni, lo svincolo è concesso esclusivamente nella fattispecie in cui il trasferimento coinvolga l'intero nucleo familiare o la persona che ha l'affidamento o la tutela del minore stesso. Il predetto svincolo d'ufficio, in presenza di Atleta minorenni, sarà altresì concesso in tutti i casi in cui il trasferimento di residenza avviene a seguito di una pronuncia giurisdizionale ai sensi degli Articoli 27 e 155 della Legge n.151 del 19 maggio 1975.

Art. 27 - Tesseramento temporaneo degli Atleti per servizio militare

Gli Atleti che prestano servizio militare, ai sensi della vigente legislazione in materia, possono essere tesserati al Gruppo Sportivo Militare di appartenenza in base all'art. 4 comma 4 dello Statuto FIM.

Art. 28 - Tesseramento temporaneo degli Atleti - Prestito

Gli Atleti già tesserati a favore di una Società possono fare richiesta di tesseramento temporaneo per "prestito".

La richiesta, con la specifica indicazione della Società per la quale si richiede il tesseramento temporaneo, deve essere:

- a) corredata da nulla-osta rilasciato dal Presidente della Società cui il tesserato è vincolato;
- b) inoltrata mediante lettera raccomandata al Consiglio Federale.

Le Società per i quali gli Atleti sono vincolati possono concedere le autorizzazioni predette una sola volta per ogni singolo Atleta, durante il periodo di validità dell'abilitazione e comunque per un periodo massimo di un anno sportivo.

Le richieste di tesseramento temporaneo per "prestito" possono essere accolte solo se fatte da Atleti che non abbiano disputato alcuna gara ufficiale nell'anno sportivo federale in corso.

Il Consiglio Federale, o per sua delega il Consiglio di Presidenza, decide in merito alle richieste.

In caso di accoglimento la F.I.M., e per essa il Presidente, rilascia alla Società che ha inoltrato la richiesta, tessera avente validità temporanea per il solo anno sportivo del rilascio e l'Atleta concorre alla assegnazione di voti plurimi in base alla sua attività alla Società stessa.

Il tesseramento temporaneo per "prestito" determina l'interruzione del precedente tesseramento.

Le Società alle quali, in precedenza, erano vincolati gli Atleti devono rimettere le tessere di detti Atleti alla Segreteria Generale della FIM che provvederà ad interrompere la validità fino al termine del tesseramento temporaneo per "prestito" e, dopo la scadenza dello stesso, a restituirle.

Art. 29 - Tesseramento di Atleti stranieri.

Il tesseramento degli Atleti stranieri deve avvenire nel rispetto della vigente legislazione e delle direttive emanate dal C.O.N.I. in materia.

Il tesseramento di Atleti stranieri è consentito, in base alla vigente normativa internazionale, purché gli stessi siano in possesso del nulla-osta rilasciato dalla Federazione del loro Paese d'origine.

La loro partecipazione ai Campionati Italiani è ammessa.

Art. 30 – Assicurazione dei tesserati in possesso di abilitazione.

Il tesseramento ed il successivo possesso di una abilitazione, previo versamento delle tasse prescritte, obbligano la F.I.M. a contrarre per gli stessi l'assicurazione per gli infortuni derivanti dall'attività agonistica.

Art. 31 – Elettorato attivo e passivo.

La componente degli Atleti, in seno agli Organi direttivi elettivi federali centrali e periferici è rappresentata da almeno il 20% dei posti disponibili.

L'elettorato attivo degli Atleti è regolamentato dall'Art., 13 commi 1 – 5 e dall'art. 14 comma 1, dello Statuto ed è formato dagli Atleti maggiorenni, tesserati ed in attività, democraticamente eletti all'interno della Società di appartenenza, ad ognuno dei quali competerà il 20% dei voti spettanti alla Società stessa.

Per l'elettorato passivo si richiedono i requisiti di cui all'Art. 56 dello Statuto.

CAPO IV - Tecnici federali

Art. 32 - Tecnici federali

Si definiscono Tecnici federali coloro che, dopo apposita formazione a cura della F.I.M., provvedono a curare e sviluppare la crescita tecnica e psicofisica degli Atleti loro affidati, promuovendo fra gli stessi la conoscenza delle norme regolamentari, tecniche e sanitarie.

I Tecnici federali sono soggetti dell'ordinamento sportivo che fa carico agli stessi di svolgere la propria attività con lealtà sportiva, nel pieno rispetto delle norme e consuetudini sportive, tenendo in debito conto la funzione sociale, educativa e culturale della nostra attività.

I Tecnici federali costituiscono una delle tre componenti federali che, statutariamente, compongono gli organi elettivi nazionali e periferici.

La componente dei Tecnici federali in seno agli organi direttivi elettivi federali, è rapportata al 10% dei posti disponibili.

L'elettorato attivo è regolamentato dagli articoli 13 commi 1 e 5, 14 comma 1, 18 commi 3 e 10 dello Statuto ed è formato dai Tecnici federali maggiorenni, tesserati ed in regola con l'abilitazione all'esercizio dell'attività, democraticamente eletti all'interno di ogni Società, ad ognuno dei quali competerà il 10% dei voti spettanti alla Società di appartenenza.

Per l'elettorato passivo sono richiesti i requisiti previsti dall'art. 56 dello Statuto.

Per quel che attiene all'inquadramento ed all'attività, si rinvia al Regolamento dei Tecnici federali approvato dalla Giunta Nazionale del C.O.N.I.

TITOLO III - ORGANI ED ORGANISMI DELLA F.I.M.

Art. 33 – Organi centrali – Sede e Regolamenti

Tutti gli Organi ed Organismi federali – centrali, di settore, esecutivi, consultivi, di controllo e di giustizia, con competenza a carattere nazionale - hanno sede in Milano presso la Federazione e restano in carica per il periodo per il quale sono stati eletti dall'Assemblea Nazionale o nominati dal Consiglio Federale.

Il Consiglio Federale può disporre e/o prevedere la redazione di un apposito regolamento che ne disciplini il funzionamento approvato dalla Giunta Nazionale del C.O.N.I..

Art. 34 - Organi Centrali - Funzioni

Gli Organi Centrali della F.I.M. hanno le attribuzioni ed esercitano i poteri loro esplicitamente riconosciuti dallo Statuto e dal presente Regolamento per il raggiungimento dei fini istituzionali e, in particolare, per la disciplina, lo sviluppo e la propaganda delle attività della F.I.M. in tutto il territorio italiano, in armonia con l'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale.

In conformità ai dettami statutari, sono Organi Centrali della F.I.M.:

- a) l'Assemblea Nazionale;
- b) il Presidente ;
- c) il Consiglio Federale;
- d) il Consiglio di Presidenza;
- e) il Collegio dei Revisori dei Conti.

Capo I - Le Assemblee

Art. 35 - Atti preparatori per le Assemblee

A) Competenze della Segreteria Generale

La convocazione, le attribuzioni, la validità di costituzione, la partecipazione e la rappresentanza, il diritto di voto degli Affiliati e dei Tesserati (Atleti e Tecnici federali), le modalità di votazione e di deliberazione delle varie Assemblee sono regolamentate dalle norme statutarie.

La Segreteria Generale, entro 30 giorni dal termine della stagione agonistica che, comunque, scade il 15 novembre per tutte le manifestazioni di Campionato italiano, a carattere nazionale, regionale od interregionale o societarie poste a Calendario nazionale ed il 31 dicembre nel solo caso di Gare Internazionali titolate, pubblica una tabella dei voti riconosciuti alle Società, conformemente al già citato Art. 19 dello Statuto, trasmettendola nel contempo alle stesse Società ed ai Responsabili degli Organi Periferici.

Tale tabella può non tener conto di eventuali Gare Internazionali titolate non disputate al momento della stesura della tabella. Di ciò se ne dovrà fare menzione nella lettera di trasmissione e gli eventuali punteggi acquisiti saranno conteggiati successivamente.

Avverso i contenuti di tale tabella è ammesso ricorso che deve pervenire entro 15 giorni dalla ricezione da parte dei legittimati. Tale ricorso è prodotto, in esenzione di tassa, a mezzo raccomandata A.R. con specificazione e documentazione delle ragioni e delle modificazioni da apportare.

Trascorsi tali termini, il Consiglio Federale delibera la tabella definitiva dei voti che è inimpugnabile, salvo errori materiali da accertarsi da parte della Segreteria Generale.

La tabella dei voti, così consolidata, ha decorrenza a far data dalla deliberazione del Consiglio Federale che deve aver luogo entro la fine del mese di gennaio dell'anno successivo alla stagione agonistica presa in considerazione ed è valida per tutte le Assemblee che avranno luogo nell'anno solare.

Pertanto, una Società che abbia maturato alla data di celebrazione dell'Assemblea un'anzianità di affiliazione pari o superiore ai 12 mesi è ammessa a votare e così pure i suoi Atleti e Tecnici federali purché abbia, nel frattempo, svolta effettiva attività. Alla stessa saranno attribuiti, oltre al voto di base, i voti plurimi acquisiti.

Per le Assemblee Nazionali, la Segreteria Generale dovrà predisporre gli elenchi e, precisamente, :

1) l'elenco delle Società che hanno diritto di voto, con i nomi dei Presidenti e dei Dirigenti societari con diritto di firma;

2) l'elenco degli Atleti che hanno diritto di voto;

3) l'elenco dei Tecnici Federali che hanno diritto di voto.

Accanto ai nominativi di quanti compongono gli elenchi di cui sopra, dovrà essere riportato il numero dei voti ad essi spettanti.

Tali elenchi saranno trasmessi a tutte le Società affiliate ed agli Organi Periferici.

E' ammesso ricorso formale, per semplice errore materiale, entro dieci giorni precedenti l'effettuazione dell'Assemblea Nazionale.

Entro 5 giorni precedenti la stessa, il Segretario Generale, esaminati i ricorsi, redigerà l'elenco definitivo.

Tali elenchi saranno aggiornati, di volta in volta, ammettendo a votare gli affiliati che nel frattempo hanno maturato il relativo diritto per le successive Assemblee degli Organi Centrali e Periferici.

Per poter avere gli elementi necessari ed i nominativi di cui sopra, la Segreteria Generale, subito dopo l'assunzione della deliberazione da parte del Consiglio Federale, a mezzo raccomandata A.R., inviterà tutte le Società aventi diritto a voto a far pervenire alla Segreteria stessa, entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta, i nominativi degli Atleti e dei Tecnici federali eletti nelle Assemblee societarie.

Le modalità che dovranno essere seguite dalle singole Società sono descritte al successivo punto B) del presente articolo.

La comunicazione potrà anche essere fatta dai diretti interessati, purché la stessa sia controfirmata dal Presidente o altro Dirigente con potere di firma della Società di appartenenza.

La mancata comunicazione, nel termine sopra indicato, comporterà tassativamente l'esclusione dalle liste degli Atleti e dei Tecnici federali aventi diritto a voto.

B) Competenze delle Società affiliate

Le Società affiliate devono convocare l'Assemblea dei propri Atleti e Tecnici federali all'inizio di ogni quadriennio olimpico entro il mese di febbraio e, comunque, nei termini di cui al precedente punto A), dandone comunicazione sia alla Segreteria Generale, sia al competente Organo Periferico.

Il luogo, la data, l'ora e l'ordine del giorno dell'Assemblea sono fissate dal Consiglio Direttivo della Società.

L'elezione dei Delegati, degli Atleti e dei Tecnici deve avere luogo almeno 30 giorni prima della data fissata per lo svolgimento dell'Assemblea Nazionale Federale.

L'Assemblea è regolarmente costituita, per ciascuna componente:

- a) in prima convocazione quando siano presenti, almeno il 50% degli Atleti e dei Tecnici federali;
- b) in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli Atleti e dei Tecnici federali presenti.

Hanno diritto di voto gli Atleti ed i Tecnici federali, regolarmente tesserati con la Società al momento della celebrazione dell'Assemblea societaria, purché maggiorenni e in attività ai sensi degli articoli 18 e 8, comma 11, lett. a) e b) dello Statuto federale.

Le candidature degli Atleti e dei Tecnici federali, purché maggiorenni e tesserati (art. 18 dello Statuto) dovranno essere depositate presso le Segreterie delle Società, che provvederanno ad esporle agli Albi societari con almeno 3 giorni di anticipo sulla data di celebrazione dell'Assemblea, unitamente agli elenchi, suddivisi per categoria, degli aventi diritto a voto.

Per poter svolgere la funzione di delegato in Assemblea Nazionale l'Atleta e/o il Tecnico deve essere maggiorenni, regolarmente tesserato e in attività.

I candidati eletti, ciascuno per la propria categoria, dovranno formalizzare la loro accettazione entro i 3 giorni successivi alla celebrazione dell'Assemblea. In ogni caso l'elezione si presume accettata, se non vi è espresso dissenso dell'interessato tempestivamente comunicato alla Segreteria della Società.

Gli Atleti ed i Tecnici federali, che hanno presentato la propria candidatura in uno delle due categorie se eletti, non possono variare la propria posizione nell'arco del quadriennio olimpico, salvo i casi di trasferimento ad altra Società o di variazione del proprio "status".

L'Assemblea è convocata dal Presidente della Società, o in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente Vicario o da persona, Dirigente in carica con potere di rappresentanza, delegati dal Presidente della Società.

La persona nominata a presiedere l'Assemblea, determina le modalità procedurali aprendo i lavori assembleari, compresa la limitazione temporale degli interventi; garantisce l'imparzialità dell'Assemblea; convalida gli atti assembleari; proclama gli eletti; chiude i lavori assembleari e sottoscrive il verbale, insieme al Segretario nominato dall'Assemblea, dopo aver controllato la sua corrispondenza con gli atti assembleari.

Le operazioni di scrutinio sono espletate da persona o persone incaricate dello scrutinio, purché non si siano proposti come candidati.

La votazione avviene a voto segreto e con pubblico scrutinio. Ogni settore vota i propri candidati.

Ogni Atleta e Tecnico federale può esprimere una sola preferenza scelta nella lista dei candidati della propria categoria. E' nulla la scheda recante un maggior numero di preferenze. E' valida l'indicazione del solo cognome o del cognome accompagnato dall'iniziale del nome e, qualora vi sia possibilità di confusione fra candidati, deve essere indicata la data di nascita. In caso contrario il voto è invalidato così dicasi per l'indicazione di soggetti diversi dai candidati.

Al termine della votazione lo scrutatore o gli scrutatori provvederanno allo spoglio delle schede, terminato il quale è redatto un elenco, dei candidati votati, in ordine decrescente di preferenza.

Risultano eletti i candidati che, per ciascun settore, avranno riportato il maggior numero di preferenze.

In casi di parità di preferenze fra due candidati, l'ordine sarà determinato dall'anzianità di appartenenza alla qualifica di Atleta o di Tecnico federale. In caso di ulteriore parità, dall'anzianità anagrafica.

I candidati risultati non eletti, che abbiano comunque ottenuto almeno un voto valido, formeranno una lista di riserva cui attingere in caso di decadenza, impedimento o dimissioni degli eletti.

Il verbale dell'Assemblea, firmato dal Presidente e dal Segretario della stessa, unitamente alle liste degli Atleti e Tecnici federali votati (eletti e non), saranno rimessi alla Segreteria Generale della F.I.M. ed al competente Organo Periferico, entro i 5 giorni successivi la data di svolgimento dell'Assemblea societaria. Nel verbale devono essere riportati i nominativi di tutti coloro che hanno preso parte alla riunione per procedere alle elezioni delle varie categorie.

Le schede scrutinate sono conservate presso la Società in apposita confezione sigillata per la durata del quadriennio e, comunque, sino all'espletamento con esito positivo di una nuova Assemblea.

Gli Atleti ed i Tecnici federali decadono automaticamente dalla qualifica di rappresentante della categoria Atleti e Tecnici al termine del quadriennio olimpico e:

- a) in caso di radiazione dalle attività federali per più di 6 mesi;
- b) in caso di cessazione dall'attività della Società di appartenenza;
- c) in caso di dimissioni;
- d) in caso di decesso;
- e) nel caso in cui la Società non sia più affiliata alla F.I.M. per qualsiasi motivo.

Nel caso di decadenza per i motivi indicati al comma che precede alle lettere a), c), d) l'eletto sarà sostituito con il primo dei non eletti, all'interno del proprio settore, secondo la graduatoria redatta al termine dello scrutinio.

In mancanza di sostituti l'elezione del nuovo rappresentante sarà effettuata nella prima Assemblea societaria utile, successiva all'evento.

Gli eletti, a conclusione delle formalità descritte nel presente articolo, sono legittimati a sottoscrivere la presentazione della candidatura a Presidente della F.I.M. (art. 23 dello Statuto).

Nel caso in cui in una Società vi siano un solo Atleta e/o un solo Tecnico federale, non dovranno essere attuate le formalità sopra descritte per le elezioni e sarà quindi sufficiente una comunicazione del Presidente della Società che accompagni la dichiarazione di accettazione sottoscritta dall'Atleta e/o dal Tecnico federale.

Art. 36 - Candidature per gli Organi elettivi federali

Le cariche federali, centrali e periferiche, per le quali deve essere presentata formale e specifica candidatura, sono le seguenti:

a) Cariche centrali :

- Presidente della F.I.M.;
- Consigliere federale in quota Società (nr. 7);
- Consigliere federale in quota Atleti (nr. 3) in base all'art. 25 comma 2 lett. b dello Statuto.
- Consigliere federale in quota Tecnici federali (nr. 1 – quando verrà istituito l'Albo);
- Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti;
- Membro del Collegio dei Revisori dei Conti (nr. 2 effettivi e nr. 2 supplenti);
- Corte Federale (nr. 5).

b) Cariche periferiche

- Presidente del Consiglio Regionale;
- Consigliere Regionale in quota Società (nr. 3);
- Consigliere Regionale in quota Atleti (nr. 1);
- Consigliere Regionale in quota Tecnici federali (nr. 1 – quando verrà istituito l'Albo).

Tutte le candidature alle cariche federali, centrali e periferiche, devono essere presentate in forma scritta e devono contenere cognome, nome di battesimo ed i dati anagrafici completi (compreso il codice fiscale) e l'indicazione specifica della carica per cui il candidato si propone.

Devono essere sottoscritte dall'interessato ed essere accompagnate da documenti comprovanti il possesso dei requisiti richiesti per l'eleggibilità alla carica per la quale l'interessato si propone e da ulteriore dichiarazione che non esistono cause di incompatibilità.

Per la sola candidatura a Presidente della F.I.M., la stessa, oltre a quanto previsto sopra, dovrà avere il sostegno formale della totalità delle rappresentanze elettive di almeno 20 Società aventi diritto a voto e, cioè, la formale designazione da parte del Presidente della Società o da suo sostituto con pieni diritti di rappresentanza, da parte dell'Atleta e del Tecnico federale, rispettivamente eletti nell'Assemblea societaria.

Ogni Società, Atleta o Tecnico federale potrà certificare il proprio sostegno ad una sola candidatura.

Tali designazioni devono pervenire alla Segreteria Generale almeno dieci giorni prima della data stabilita per la celebrazione dell'Assemblea Nazionale o Periferica e, comunque, successivamente alla data di indizione dell'Assemblea di riferimento.

La spedizione, a mezzo del servizio postale o corriere, avviene a rischio e pericolo dei presentatori. Il deposito può essere effettuato anche da persona estranea ai firmatari.

Il termine di presentazione delle candidature scade improrogabilmente entro le ore 18.00 del decimo giorno antecedente la data di inizio dell'Assemblea di riferimento e deve essere precisato espressamente nell'avviso di convocazione dell'Assemblea.

Il Segretario Generale o un funzionario da lui delegato, formalmente e per iscritto, in caso di Assemblee Nazionali ed il Consiglio del Comitato territorialmente interessato, nella sua collegialità, in caso di Assemblee periferiche, successivamente alla data stabilita per la presentazione delle candidature, procedono all'esame delle stesse.

Compilano, poi, per ogni categoria di eleggibili: Presidente, Consiglieri in quota Società, Consiglieri in quota Atleti, Consiglieri in quota Tecnici federali e, limitatamente alle Assemblee Nazionali, Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, Membri dello stesso Collegio dei Revisori e componenti della Corte Federale, singoli elenchi in ordine alfabetico.

Nel caso in cui un Organo Periferico si trovi in regime commissariale, ai controlli di cui sopra, provvederà lo stesso Commissario, di concerto con la Segreteria Generale.

Gli elenchi dovranno essere pubblicati nel nono giorno antecedente la data stabilita per la celebrazione dell'Assemblea, presso la Sede federale o presso la Sede degli Organi Periferici in caso di Assemblee periferiche.

Le determinazioni possono essere impugnate dagli interessati tramite ricorso, con eventuali documenti a sostegno, entro 3 giorni dalla pubblicazione degli elenchi, alla Commissione d'Appello, in primo grado e entro altri 3 giorni alla Corte Federale avverso le decisioni adottate dalla Commissione d'Appello.

Della decisione è data immediata notizia agli interessati a mezzo telegramma, cui seguirà raccomandata A/R.

Art. 37 - Assemblea Nazionale - Norme Generali

L'Assemblea è costituita dai Presidenti delle Società, affiliate da almeno 12 mesi precedenti la data di effettuazione dell'Assemblea e che abbiano svolto nella stagione sportiva, eventualmente compresa nell'arco dei detti 12 mesi, con carattere continuativo, effettiva attività federale riconosciuta dalla

F.I.M. o da loro delegati come previsto dall'art. 13 dello Statuto, che disciplina anche la rappresentanza per delega, dagli Atleti e Tecnici federali eletti nelle rispettive Società aventi diritto a voto.

L'attività ed il funzionamento dell'Assemblea Nazionale sono regolati dalle norme statutarie e dal presente Regolamento.

L'Assemblea Nazionale può essere convocata in sessione ordinaria o straordinaria, secondo le previsioni statutarie e la natura degli argomenti inseriti all'ordine del giorno.

Art. 38 - Indizione e divulgazione informativa

L'Assemblea Nazionale è indetta, salvo i casi statutariamente previsti, con delibera del Consiglio Federale, che ne stabilisce il luogo, la data, l'ora e l'ordine del giorno.

Il Consiglio Federale predispone le modalità di divulgazione della convocazione assembleare tramite la Segreteria Generale.

Art. 39 - Convocazione

La convocazione dell'Assemblea Nazionale è atto rimesso al Presidente della Federazione o a chi, in sua vece e sostituzione, ne esercita temporaneamente le funzioni, il quale vi provvede con l'invio dell'avviso di convocazione, a mezzo raccomandata spedita alle Società aventi diritto al voto almeno 40 giorni prima della data fissata.

L'avviso di convocazione contiene luogo, data, ora della prima e della seconda convocazione, ordine del giorno, composizione della Commissione Verifica dei Poteri ed orario di insediamento della stessa.

L'elenco delle Società ammesse con diritto di voto con i relativi voti attribuiti, nonché quelli degli Atleti e dei Tecnici federali, eletti nelle varie Assemblee societarie sono trasmessi dalla F.I.M. a tutti i Comitati e le Delegazioni Regionali, ai Delegati Provinciali ed a tutte le Società affiliate, in allegato all'avviso di convocazione.

Art. 40 - Ordine del Giorno

L'ordine del giorno dei lavori deve comprendere l'indicazione tassativa degli argomenti da trattare e sui quali poi deliberare.

Debbono essere iscritti all'ordine del giorno, a pena di nullità dell'atto di convocazione:

- la elezione alle cariche federali, nel caso di Assemblea Ordinaria indetta al termine di un ciclo olimpico o di Assemblea Straordinaria indetta nei casi previsti dall'art. 14 dello Statuto.

Entro i 20 giorni successivi alla data di spedizione dell'avviso di convocazione, può essere richiesto al Consiglio Federale, l'inserimento di argomenti mediante istanze proposte congiuntamente da almeno 1/3 (un terzo) delle Società affiliate aventi diritto a voto e dai loro Atleti e/o Tecnici federali, da sottoporre all'esame dell'Assemblea.

Nel caso in cui si verificasse l'ipotesi di cui al precedente comma, l'ordine del giorno definitivo è trasmesso a tutte le Società aventi diritto a voto e agli Organi Periferici almeno 10 giorni prima della data dell'Assemblea.

Art. 41 - Attribuzione dei voti in Assemblea

L'Attribuzione dei voti in Assemblea è disciplinata dall'art. 19 dello Statuto federale, che qui si richiama integralmente.

Art. 42 - Ricorsi per omessa o errata attribuzione dei voti

Le Società aventi diritto a voto possono avanzare ricorso al Consiglio Federale avverso i dati risultanti dall'elenco ufficiale di cui al precedente art. 39 nel caso che vi sia difformità con la tabella dei voti plurimi pubblicata a sensi dell'art. 35, lettera A) del presente Regolamento entro 15 giorni dalla ricezione della tabella stessa.

Entro 10 gg. Antecedenti la data di celebrazione dell'Assemblea, Le Società aventi diritto a voto possono avanzare ricorso al Consiglio Federale avverso l'elenco degli aventi diritto a voto.

Il ricorso può essere avanzato anche nei confronti di altre Società affiliate.

I ricorsi devono essere indirizzati al Consiglio Federale e depositato presso la Segreteria Generale, a pena di irricevibilità, entro i termini prescritti con atto sottoscritto dal Presidente della Società o da chi è legittimato a sostituirlo. I ricorsi devono essere, a pena di inammissibilità, notificati anche alle eventuali Società interessate al ricorso.

Non è dovuta alcuna tassa. Il termine per le contro deduzioni delle Società interessate è di giorni cinque dal ricevimento dei ricorsi.

I ricorsi sono esaminati e decisi in via di urgenza, dal Consiglio Federale.

In base alle decisioni adottate, la Segreteria Generale compila una nota di emendamento dell'elenco ufficiale dei votanti, con l'indicazione delle variazioni dei voti e dei reclami respinti. La nota è immediatamente comunicata alle Società interessate, anche via fax e/o via e-mail e successivamente con raccomandata a/r..

Art. 43 - La Commissione Verifica dei Poteri

La composizione della Commissione è stabilita dall'art. 16 dello Statuto, qui richiamato.

La Commissione Verifica dei Poteri si insedia nelle Assemblee Nazionali almeno due ore prima dell'orario fissato per la prima convocazione, nelle Assemblee periferiche almeno un'ora prima.

La Commissione è validamente costituita in numero di 3 componenti.

In caso di assenza del Presidente ne assume la funzione il componente presente più anziano.

La Commissione Verifica dei Poteri, Organo permanente dell'Assemblea, svolge le operazioni di verifica e le conseguenti ammissioni delle varie componenti degli aventi diritto a voto ininterrottamente per tutta la durata dell'Assemblea. Le stesse restano sospese brevemente per il tempo materiale necessario per la compilazione periodica dell'elenco dei membri effettivi e dei relativi voti e per la comunicazione della forza assembleare.

I ritardatari ammessi ai lavori assembleari possono partecipare solamente alle votazioni successive alla loro ammissione in Assemblea.

La Commissione ha il compito di esaminare i titoli di ammissione dei membri effettivi dell'Assemblea, attenendosi unicamente agli elenchi degli aventi diritto a voto forniti dalla Segreteria Generale ed effettua i seguenti adempimenti:

- esamina i titoli di ammissione dei membri effettivi (rappresentanti delle Società, degli Atleti e dei Tecnici federali) e degli invitati all'Assemblea;
- identifica personalmente i rappresentanti delle Società presenti di persona o per delega, accerta la validità delle deleghe, trattenendone una copia e vistando quella da restituire al delegato;
- identifica personalmente gli Atleti ed i Tecnici federali eletti dai loro colleghi;

- registra in separati verbali le presenze delle Società aventi o non aventi diritto al voto e lo stesso dicasi per gli Atleti ed i Tecnici federali, annotando, in corrispondenza di ciascuna Società, il nominativo del membro ammesso e stessa annotazione dovrà essere apposta negli elenchi che si riferiscono ai rappresentanti degli Atleti e dei Tecnici federali.

In ciascun caso la Commissione dovrà annotare il nominativo sul documento di ammissione.

Sorgendo contestazioni sulla validità della rappresentanza di una Società in Assemblea e lo stesso dicasi per gli Atleti ed i Tecnici federali, la Commissione redige verbale, che deve essere sottoscritto dall'intestatario della delega, con la dichiarazione espressa di voler proporre ricorso all'Assemblea..

All'orario stabilito per la prima convocazione, la Commissione compila l'elenco degli aventi diritto a voto ammessi sino a quel momento con i relativi voti, costituenti la forza assembleare.

In tale elenco sono esposti : il numero dei membri effettivi ammessi, il numero delle Società, degli Atleti e dei Tecnici federali ed il numero dei voti presenti all'Assemblea.

Se esistono casi di contestazione l'elenco interessato deve riportare, distintamente, i membri effettivi ammessi senza contestazione e quelli da rimettere al giudizio dell'Assemblea, dopo che quest'ultima sia stata validamente costituita in base ai voti non contestati.

Gli elenchi sono consegnati al Presidente provvisorio dell'Assemblea, che ne darà comunicazione ufficiale.

Se l'Assemblea non risultasse formata all'orario previsto per la prima convocazione, giunto l'orario della seconda, dovranno essere ripetute le operazioni sopra previste per l'apertura in prima convocazione ad eccezione dell'identificazione di coloro che già erano stati identificati.

Le operazioni di cui ai commi precedenti sono ripetute ogni qualvolta il Presidente dell'Assemblea richieda l'aggiornamento della forza assembleare prima di indire una votazione.

Provvede ad accreditare i Rappresentanti degli Affiliati, degli Atleti e dei Tecnici federali, durante tutto il corso dell'Assemblea, salvo durante il corso di votazioni, dandone immediata comunicazione, per iscritto, al Presidente dell'Assemblea.

Una volta che l'Assemblea è regolarmente costituita può continuare ad operare fin tanto che è presente una forza assembleare secondo quanto disposto dallo Statuto.

Per il tempo materiale necessario alle operazioni di voto le operazioni di verifica poteri restano sospese.

Se, nel corso di eventuali successive operazioni di verifica dei poteri, si presentassero ulteriori casi di contestazione, il Presidente della Commissione li comunica immediatamente al Presidente dell'Assemblea che sospende i lavori ed invita l'Assemblea a votare sui nuovi casi.

Nell'ipotesi che, in quel momento, fossero in atto altre votazioni la risoluzione delle eventuali controversie sul diritto di partecipazione e/o di voto sarà ritardata sino al momento in cui il Presidente avrà proclamato l'esito delle votazioni in corso.

Al termine dei suoi lavori la Commissione redige un verbale conclusivo dal quale debbono risultare:

- a) il numero delle Società rappresentate in Assemblea;
- b) il numero delle Società aventi diritto al voto e di quelle non aventi diritto al voto;
- c) il numero degli Atleti presenti in rappresentanza delle proprie Società;
- d) il numero dei Tecnici federali presenti in rappresentanza delle proprie Società;
- e) il numero dei voti presenti;
- f) il numero dei ricorsi presentati con indicazione dei presentatori.

Art. 44 - Apertura dell'Assemblea

All'ora indicata nell'atto di convocazione per la costituzione dell'Assemblea in prima convocazione, la Commissione Verifica dei Poteri, esamina la validità delle deleghe di tutti i rappresentanti presenti fino a quel momento, accerta se si sia costituita la maggioranza dei voti attribuiti richiesta dall'art.15 dello Statuto, ivi compresi gli Atleti ed i Tecnici federali.

L'Assemblea Nazionale è valida, in prima convocazione, con la presenza di partecipanti che rappresentino almeno la metà degli aventi diritto a voto; in seconda convocazione, successiva di un'ora, qualunque sia il numero degli aventi diritto al voto presenti in Assemblea. Gli aventi diritto a voto sono riferibili indistintamente alle tre componenti, vale a dire alla sommatoria delle presenze e non dei voti.

In caso affermativo, passa a redigere il verbale di cui al precedente Articolo; in caso negativo attende che si presentino tutti i rappresentanti all'ora esatta indicata nell'atto di convocazione per la costituzione dell'Assemblea in seconda convocazione.

Il Presidente federale o chi ne fa le veci, preso atto del verbale della Commissione Verifica dei Poteri, dichiara aperta l'Assemblea e ne assume provvisoriamente la Presidenza e al fine di disciplinare i lavori preliminari dell'Assemblea dispone del predisposto servizio d'ordine e se lo stesso non sia stato predisposto o si rilevasse insufficiente, chiama a costituirlo qualunque Dirigente o tesserato presente, il quale, ove richiesto, è tenuto a prestare la propria opera seguendo le istruzioni impartite dallo stesso Presidente.

Tali poteri disciplinari saranno assunti dal Presidente dell'Assemblea appena egli ne dichiara aperti i lavori.

Il Presidente provvisorio invita quindi i delegati aventi diritto al voto a deliberare sugli eventuali ricorsi presentati. La relativa votazione avviene per appello nominale, esclusi i ricorrenti.

Una volta definiti tutti i ricorsi, il Presidente Federale o chi ne fa le veci dà lettura della attuale composizione dell'Assemblea ed invita i delegati aventi diritto a voto ad eleggere l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea.

L'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea è costituito dal Presidente e da un Vice Presidente, che ha il compito di coadiuvarlo nelle sue funzioni, sostituendolo per gli atti che questi gli demanda. Sostituisce il Presidente quando richiesto ed in caso di impedimento.

Il Presidente provvisorio pone in votazione il nominativo o i nominativi proposti per la Presidenza dell'Assemblea. Nel caso di appello nominale è eletto Presidente colui che ha riportato il maggior numero di voti.

La stessa procedura sarà adottata per il Vice Presidente, per la Commissione di scrutinio e per la eventuale nomina del Segretario dell'Assemblea in caso di indisponibilità del Segretario Generale della F.I.M..

Le funzioni di Segretario dell'Assemblea sono assunte d'ufficio dal Segretario Generale della F.I.M. o, in sua assenza, da altra persona designata dall'Assemblea. Esso esplica le sue funzioni in diretta subordinazione del Presidente, controfirma le convalide degli atti assembleari ed i verbali degli scrutatori.

L'Assemblea procederà, inoltre, all'elezione di almeno tre scrutatori (che non possono essere scelti tra i candidati alle cariche elettive), che comporranno la Commissione di scrutinio di cui al successivo art. 46.

Art. 45 - Il Presidente dell'Assemblea

Il Presidente dell'Assemblea:

a) dirige i lavori entro i limiti degli argomenti posti all'ordine del giorno, che ha il dovere di rispettare e di far rispettare;

- b) ha autorità illimitata su questioni di ordine ed è il solo interprete delle norme che regolano l'Assemblea. Sono considerate norme regolanti l'Assemblea anche le eventuali disposizioni contenute nell'atto di convocazione;
- c) regola l'ordine e la durata degli interventi, con obbligo di concedere la parola a coloro che la richiedono in relazione agli argomenti posti all'ordine del giorno. La concessione delle repliche è rimessa alla sua facoltà discrezionale;
- d) determina il sistema di votazione, tenendo conto di quanto stabilito dal successivo art. 49;
- e) dà comunicazione dei risultati delle votazioni e proclama le cariche elettive a seguito di rapporto/verbale della Commissione di scrutinio;
- f) esaurita la discussione e la votazione di tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno, dichiara chiusa l'Assemblea;
- g) controlla e convalida la rispondente stesura del verbale dell'Assemblea e di tutti gli atti ad esso relativi, firmandoli unitamente al Segretario dell'Assemblea.

Art. 46 - Commissione di scrutinio

La Commissione di scrutinio, composta di tre componenti, è eletta per acclamazione dall'Assemblea fra i presenti, purché non candidati.

Gli scrutatori controfirmano gli elenchi consegnati dalla Commissione Verifica dei Poteri, accertano l'identità di chi vota ed esplicano tutte le operazioni concernenti le votazioni, di cui redigono verbale che consegnano al Presidente dell'Assemblea.

In particolare: controllano lo svolgimento delle operazioni di voto; consegnano le schede ai votanti e ne effettuano successivamente lo spoglio, dichiarandone la nullità nei casi in cui non sia determinabile la volontà del votante oppure siano apposti chiari segni di riconoscimento dello stesso. In caso di contrasto circa la validità di una scheda, il Presidente dell'Assemblea esprime a riguardo giudizio insindacabile.

Le schede di votazione debbono essere conservate ed allegate al verbale dell'Assemblea.

Lo scrutinio dei voti viene effettuato immediatamente dopo che l'ultimo elettore ha votato e si intende concluso allorché dallo spoglio delle schede, la somma dei voti riportato da ciascun candidato, dai voti nulli, non espressi e di quelli corrispondenti alle schede bianche, coincide con i voti della forza assembleare che ha preso parte alla votazione.

Identico criterio sarà adottato per i vari argomenti posti in votazione.

Il Presidente comunica l'esito delle votazioni e, nel caso di elezioni in cui si renda necessario un ballottaggio, indica fra quali dei candidati esso debba essere effettuato.

Ultimate le varie operazioni di voto, in caso di elezioni, proclama gli eletti.

Gli scrutatori esplicano i loro compiti collegialmente e/o singolarmente.

Nel caso di suddivisione dei compiti, ne redigono verbale che sottopongono preventivamente all'approvazione del Presidente dell'Assemblea.

Art. 47 - Mozione d'ordine

Chi intende avanzare, avendone diritto, proposte per il miglioramento dei lavori assembleari può rivolgere per iscritto "mozione d'ordine" al Presidente dell'Assemblea esplicitandone motivo ed argomento.

Il Presidente dell'Assemblea, se reputa pertinente la proposta, la pone in votazione palese.

In caso contrario espone le motivazioni del rifiuto e, qualora il proponente reiteri l'istanza, l'Assemblea stessa è chiamata a pronunziarsi.

Art. 48 - Presentazione dei candidati e dei programmi

Nelle Assemblee elettive gli elenchi dei candidati alle cariche federali devono essere a disposizione di tutti gli intervenuti, anche se esposti.

La presentazione dei candidati deve avvenire nel seguente ordine tassativo, prima di ciascuna votazione:

- a) Presidente della F.I.M. o Regionale;
- b) Consiglieri Federali o Regionali in quota Società, in quota Atleti ed in quota Tecnici federali;
- c) Presidente del Collegio dei Revisori dei conti, solamente in Assemblea Nazionale;
- d) Revisori dei conti eletti solamente in Assemblea Nazionale;
- e) I membri della Corte Federale.

La presentazione avviene, per categoria, seguendo l'ordine alfabetico dei candidati, fatta eccezione per la carica di Presidente qualora risulti candidato l'uscente, che in tal caso parlerà per primo.

Ciascun candidato ha il diritto di esporre sinteticamente all'Assemblea le motivazioni della sua candidatura ed i programmi; può rinunciare a tale facoltà dandone comunicazione al Presidente dell'Assemblea.

Il Presidente, prima di indire la votazione, rammenta le modalità della stessa.

In particolare indica il numero dei voti da esprimere sulla scheda o tramite altro eventuale mezzo elettronico, segnala i casi di omonimia, legge i nomi dei candidati.

Art. 49 - Votazioni

Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate con la maggioranza dei voti presenti in Assemblea (art. 20 dello Statuto) fatta eccezione per le ipotesi previste dagli artt. 21, 22, 23 e 27 dello Statuto Federale.

Le votazioni nel corso delle Assemblee, possono avvenire :

- per acclamazione : limitatamente alla elezione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea e della Commissione di scrutinio. Deve sempre avvenire all'unanimità e, ove ciò non sia possibile, si passa alla votazione per alzata di mano e, poi, per appello nominale;
- per alzata di mano e controprova che è la forma ordinaria di votazione. Il risultato della votazione è determinato dal conto dei voti favorevoli, dei contrari e degli astenuti;
- per appello nominale (voto palese) (art. 20, comma 4 dello Statuto) che si effettua con la chiamata nominativa di tutti gli aventi diritto a voto accreditati all'Assemblea. La Commissione di scrutinio registra e somma i voti rappresentati da ciascuno di essi, attribuendogli il valore numerico che gli compete. Le risultanze fra favorevoli, contrari e astenuti determinano l'esito della votazione;
- per scheda segreta o mezzo elettronico equivalente. Questo sistema di votazione deve essere utilizzato per qualsiasi elezione (art. 20, comma 3 dello Statuto) ed, inoltre, qualora sia richiesta dai 2/3 dei voti presenti. Deve essere, in ogni modo, garantita la segretezza del voto.

Se la votazione avviene a mezzo scheda segreta le schede possono essere consegnate contemporaneamente ad un numero di votanti pari alle cabine, box o luoghi approntati per garantire la segretezza del voto.

Le successive chiamate e la consegna delle schede a chi è chiamato avvengono quando il gruppo precedente ha deposte nell'urna le schede votate.

Per favorire al massimo le procedure elettorali alle quali partecipano tutte insieme le tre componenti, il Presidente della Commissione Verifica dei Poteri, responsabilmente, organizzerà nel modo migliore il lavoro della Commissione stessa per agevolare le votazioni delle varie componenti che devono procedere all'elezione dei Consiglieri federali di loro competenza.

In ogni caso la distribuzione delle schede, previo accertamento dell'identità dei votanti, deve essere disposta in modo da assicurare la segretezza del voto.

Qualora, nonostante gli inviti rivolti, il Presidente rilevi che la segretezza del voto potrebbe non essere assicurata, può disporre che le schede siano distribuite ad un elettore per volta e consegnate al successivo elettore solo dopo che quello precedente ha collocato le proprie schede chiuse nell'urna.

Il Presidente deve escludere dal voto l'elettore che, ripetutamente, violi le disposizioni sulla segretezza del voto. In tal caso, i relativi voti sono detratti dalla forza assembleare.

Nelle votazioni i membri che figurano presenti nella forza assembleare e che sono momentaneamente assenti durante le operazioni di voto per appello nominale, si considerano astenuti.

Quelli che si sono assentati durante le operazioni di voto per scheda segreta o mezzo elettronico equivalente, si considerano assenti ed i relativi voti non sono computati e vanno detratti dalla forza assembleare che deve essere rideterminata prima dello scrutinio.

Le deliberazioni s'intendono approvate se, salvo diversa statuizione, riportano la maggioranza semplice dei voti espressi.

Al fine di determinare la maggioranza, gli astenuti non vengono computati tra i votanti.

Le elezioni alle cariche indicate all'art. 17, punto 1 - lett. b) dello Statuto debbono avvenire per voto segreto e con pubblico scrutinio e nell'ordine stabilito dal citato art. 17 punto 1 - lett. b) dello Statuto.

Per il Collegio dei Revisori dei Conti, si procede:

a) alla elezione del Presidente del Collegio. Risulterà eletto colui il quale avrà riportato il maggior numero dei voti. In caso di parità di voti tra due o più candidati, sarà eletto Presidente il più anziano d'età.

b) alla elezione di altri quattro componenti, di cui due supplenti. Sono eletti componenti effettivi coloro i quali avranno riportato il maggior numero dei voti, mentre saranno eletti componenti supplenti il terzo ed il quarto nella graduatoria. In caso di parità di voti tra due o più candidati prevarrà l'anzianità anagrafica.

Per le elezioni dei componenti della Corte Federale, i nominativi che possono essere votati su ciascuna scheda sono cinque: il candidato che avrà riportato il maggior numero di voti è eletto Presidente. In caso di parità di voti tra due o più candidati, sarà eletto Presidente il più anziano di età, i due successivi membri effettivi, gli altri due membri supplenti.

Si considerano voti attribuiti quelli risultanti dall'elenco ufficiale dei votanti, con le variazioni apportate dal Consiglio Federale in seguito ai ricorsi di cui al precedente art. 35, lettera A).

Si considerano voti presenti al momento della costituzione dell'Assemblea quelli allo stesso tempo registrati dalla Commissione Verifica Poteri, dopo la decisione sugli eventuali ricorsi presentati ai sensi del precedente art. 35.

Nel calcolo della maggioranza dei voti espressi non si tiene conto delle astensioni e, se la votazione avviene per scrutinio segreto, non si tiene conto delle schede bianche e di quelle nulle.

Art. 50 - Verbale dell'Assemblea

Il verbale dell'Assemblea Nazionale, redatto dal Segretario, fa fede assoluta dei fatti avvenuti e delle operazioni descritte.

Il verbale, firmato dal Presidente dell'Assemblea, dal Segretario e dagli scrutatori, è redatto, entro 15 giorni, in duplice esemplare, uno dei quali conservato presso la Segreteria Generale e l'altro trasmesso alla Segreteria Generale del C.O.N.I.-

Ciascun partecipante, avente diritto a voto all'Assemblea Nazionale ed ogni rappresentante di Società, ha facoltà di prendere visione di copia del verbale.

Il verbale di ogni Assemblea dovrà essere presentato all'inizio dei lavori dell'Assemblea successiva.

Art. 51 - Assemblea Nazionale in sessione ordinaria

L'Assemblea Nazionale in sessione ordinaria deve essere convocata entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui si sono celebrati i Giochi Olimpici estivi, per il rinnovo delle cariche federali elettive.

Art. 52 - Assemblea Nazionale in sessione straordinaria

L'Assemblea Nazionale deve essere convocata, in sessione straordinaria, nei seguenti casi, tassativamente disciplinati dall'art. 14 dello Statuto:

- a) nei casi in cui occorre procedere al rinnovo delle cariche Federali centrali a seguito di decadenza anticipata dei rispettivi organi prima della fine del quadriennio Olimpico;
- b) per l'esame e l'approvazione di proposte di modifiche statutarie;
- c) per le decisioni concernenti lo scioglimento e la liquidazione della F.I.M.;

quando lo richieda per iscritto almeno la metà più uno degli Affiliati aventi diritto a voto, che detengano almeno 1/3 del totale dei voti sul territorio nazionale; la metà più uno degli Atleti e dei Tecnici maggiorenni societari aventi diritto a voto nelle assemblee di categoria; la metà più uno dei componenti del Consiglio Federale.

L'Assemblea straordinaria delle sole Società e Associazioni sportive viene convocata e celebrata in caso di reiezione del bilancio da parte della Giunta Nazionale del C.O.N.I. o di parere negativo reso in proposito da parte del Collegio dei revisori dei Conti, onde procedere all'approvazione del bilancio medesimo.

Art. 53 – Assemblea Nazionale Straordinaria ad iniziativa degli aventi diritto a voto.

Se la convocazione dell'Assemblea Straordinaria è chiesta dagli aventi diritto a voto, ai sensi dell'Art.14, comma 1 dello Statuto, le richieste, adeguatamente motivate, devono essere firmate:

- per le Società dal Presidente;
- per gli Atleti da quelli eletti, ai sensi dell'art. 13 dello Statuto, in ciascuna Società di appartenenza;
- per i Tecnici federali da quelli eletti, ai sensi dell'art. 13 dello Statuto, in ciascuna Società di appartenenza.

Gli Atleti ed i Tecnici federali di cui sopra sono quelli che hanno partecipato come membri all'ultima Assemblea Nazionale svoltasi.

Le firme apposte dai soggetti succitati dovranno essere regolarmente autenticate nei modi di legge. L'autentica può anche essere fatta a cura del Segretario Generale o funzionario appositamente incaricato a ricevere le richieste o dal Presidente del Comitato o dal Delegato Regionale se le richieste stesse vengono ad essi consegnate per il successivo immediato inoltro alla Segreteria Generale.

Il Segretario Generale deve custodire le richieste regolari pervenute tenendo nota del numero degli aventi diritto richiedenti e l'ammontare dei voti che esse rappresentano sulla base della tabella voti vigente. A tal fine, per le Società, si computano solo quelle che hanno diritto di voto essendo trascorsi 12 mesi dalla loro affiliazione, con i requisiti richiesti dallo Statuto.

Per quanto attiene agli Atleti ed ai Tecnici federali si richiede che siano tesserati per Società che hanno maturato il diritto di voto e che essi stessi siano titolari dell'elettorato attivo.

Il conteggio resta aperto fino alla scadenza dell'anno solare.

Se il "quorum" richiesto dall'art. 14, comma 1 dello Statuto non viene raggiunto entro il 31 dicembre, tutte le richieste pervenute fino a quel momento diventano inefficaci e se gli aventi diritto a voto intendono ancora richiedere l'Assemblea Straordinaria devono ripetere la richiesta. In tal caso il conteggio degli stessi e dei voti vanno rifatti sulla base della nuova Tabella voti.

Quando venga raggiunto il "quorum" di aventi diritto a voto e di voti richiesto dallo Statuto, il Segretario Generale ne dà comunicazione al Presidente della F.I.M. il quale deve convocare il Consiglio Federale per indire l'Assemblea Nazionale Straordinaria che dovrà essere svolta entro i successivi 90 giorni.

Con la delibera di indizione si dovranno stabilire luogo, data ed orari della prima e della seconda convocazione dell'Assemblea, nominare la Commissione di verifica dei Poteri ed indicare l'orario di insediamento della stessa. L'ordine del giorno dovrà contenere in modo chiaro ed esplicito gli argomenti proposti con eventuali note a chiarimento, già segnalate dai richiedenti.

Per quanto non contemplato espressamente nel presente articolo o nello Statuto, valgono le stesse modalità dell'Assemblea Nazionale.

Per l'Assemblea Nazionale, convocata in sessione straordinaria, i membri che hanno titolo a partecipare sono quelli che hanno preso parte all'ultima Assemblea.

Partecipano, senza diritto di voto, i componenti degli Organi Centrali e possono assistere i membri di cui all'art. 18, comma 5 dello Statuto.

Art. 54 – Assemblee Nazionali Ordinarie e Straordinarie - Costituzione e deliberazioni

Le norme che regolano la costituzione delle Assemblee, sia in prima che in seconda convocazione, nonché quelle che contemplano le modalità di deliberazione sono esplicitamente contenute nello Statuto. Le stesse si intendono qui richiamate nella loro interezza.

Art. 55 - Ricorsi avverso la validità dell'Assemblea Nazionale

Avverso la validità dell'Assemblea Nazionale è ammesso ricorso ai sensi dell'art. 45 dello Statuto alla Corte Federale, da proporsi da parte di chi abbia partecipato con diritto di voto ai lavori assembleari, a pena di inammissibilità entro e non oltre il decimo giorno dallo svolgimento dell'Assemblea stessa ed a condizione che il suddetto ricorso sia stato preannunciato in Assemblea ed inserito nel relativo verbale.

Capo II - Il Presidente

Art. 56 - Attribuzioni e compiti

Al Presidente spettano le attribuzioni ed i compiti di cui all'art. 24 dello Statuto Federale.

Art. 57 - Assenza o temporaneo impedimento

In caso di assenza o di temporaneo impedimento del Presidente della F.I.M. le funzioni presidenziali sono svolte, per il tempo strettamente necessario, dal Vice Presidente Vicario. Ove ciò non sia possibile dall'altro Vice Presidente.

Art. 58 - Impedimento definitivo o dimissioni

In caso di impedimento definitivo o cessazione dalla carica per qualsiasi motivo del Presidente Federale ne assumerà le funzioni il Vice Presidente vicario, come previsto dall'art. 28, comma 3, lettera b) dello Statuto, il quale resterà in carica, per garantire la sola ordinaria amministrazione.

Entro 60 giorni dall'accertato impedimento definitivo dovrà essere convocata l'Assemblea Nazionale Straordinaria, da effettuarsi entro e non oltre i successivi 30 giorni per il rinnovo della carica del Presidente e dei Consiglieri Federali.

In caso di dimissioni del Presidente Federale, è applicata la disciplina prevista dall'art. 28, comma 3, lettera a) dello Statuto federale.

Art. 59 - Decadenza e proroga dei poteri

Il Presidente decade anche nel caso:

a) di dimissioni contemporanee della metà più uno dei componenti il Consiglio Federale;

Nell'ipotesi prevista al punto sub a), il Presidente decaduto, sino alla elezione del successore, rimane in carica al solo scopo di assicurare il disbrigo dell'ordinaria amministrazione e di adottare comunque quei provvedimenti d'urgenza ed improrogabilità per il buon andamento della F.I.M.-.

Art. 60 – Verbale di consegna.

Il Presidente uscente, entro quindici giorni dalla cessazione della carica, deve consegnare, al Segretario Generale ogni atto o bene federale in suo possesso.

Del passaggio di consegne sarà redatto apposito verbale firmato dal Presidente uscente e controfirmato dal Segretario Generale.

CAPO III - Il Consiglio Federale

Art. 61 - Elezioni

I Consiglieri Federali sono eletti con votazione segreta, successiva a quella avvenuta per il Presidente Federale, a pubblico scrutinio ed a maggioranza di voti. Durano in carica l'intero quadriennio olimpico, salvo le ipotesi di dimissioni, cessazione o decadenza.

Art. 62 - Integrazione del Consiglio Federale

Nel caso di dimissioni o di altro motivo di cessazione di uno o più Consiglieri, il Consiglio Federale eletto rimarrà ugualmente in carica, permanendo almeno la metà dei Consiglieri.

Nei casi previsti dall'art. 29 dello Statuto ed alle condizioni dallo stesso indicate, l'integrazione del Consiglio avverrà seguendo l'ordine della graduatoria dei non eletti.

Nel caso di parità di voti prederà in graduatoria il più anziano di carica e, in caso di ulteriore parità, il più anziano di età.

La nomina del nuovo membro avrà decorrenza dalla data di accettazione del relativo provvedimento adottato dal Consiglio Federale e resterà in carica sino al termine del quadriennio in corso.

Decorsi quindici giorni dalla notifica del provvedimento senza che l'interessato abbia trasmesso alla Segreteria Generale la formale comunicazione di accettazione, il provvedimento stesso non sarà più produttivo di effetti e si procederà alla nomina del successivo membro risultante dalla graduatoria dei non eletti.

Nel caso in cui l'integrazione secondo la procedura suesposta non sia possibile, si dovrà procedere alla convocazione, entro 60 giorni, di un'Assemblea straordinaria per eleggere i membri mancanti e che dovrà avere luogo nei successivi 30, alla quale parteciperà la sola categoria interessata.

Art. 63 - Funzionamento

Il funzionamento del Consiglio Federale avviene nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari e delle disposizioni che, più in generale, regolano l'attività di ciascun Organo collegiale.

Il Presidente, o in sua vece il Vice Presidente Vicario, o l'altro Vice Presidente, dirige i lavori onde consentire, nel rispetto dei principi di democrazia interna, il più snello e sollecito funzionamento per il raggiungimento dei fini istituzionali della F.I.M.-.

Le deliberazioni avvengono per appello nominale con voto palese, salvo per quanto riguarda le nomine interne, ovvero quando, per la particolare natura dell'argomento trattato, il Presidente non ritenga di proporre, ed il Consiglio approvi a maggioranza, l'adozione del voto segreto.

Il Consiglio delibera a maggioranza di voti; col voto palese, in caso di parità, prevale il voto del Presidente o di chi presiede la riunione.

Art. 64 - Opzione

In casi di elezione di un Consigliere Federale ad altra carica incompatibile e di opzione per la medesima, la relativa sostituzione dovrà avvenire come nel caso di dimissioni.

Art. 65 - Riunione e modalità di convocazione

La convocazione del Consiglio Federale deve avvenire per iscritto, con comunicazione inviata dal Presidente o da chi ne fa le veci, a tutti i Consiglieri in carica, previa specificazione degli argomenti dell'ordine del giorno, almeno sette giorni liberi prima della data fissata.

Alle riunioni del Consiglio Federale è fatto obbligo di invito formale alla partecipazione ai membri effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Presidente Onorario della F.I.M. partecipa alle riunioni del Consiglio Federale senza diritto di voto.

In casi di urgenza il Consiglio Federale può essere convocato anche a mezzo telegramma e con un preavviso inferiore da quanto previsto nel primo comma del presente articolo.

Alle riunioni del Consiglio Federale possono essere inoltre invitati i Presidenti dei Comitati ed i Delegati Regionali, nonché i Presidenti delle Commissioni Consultive.

Il Presidente può altresì invitare ogni altra persona che possa apportare contributi significativi agli argomenti posti all'ordine del giorno.

Art. 66 - Attribuzioni

Il Consiglio Federale è l'Organo esecutivo della F.I.M., ha le attribuzioni ed esercita i poteri indicati dall'art. 26 dello Statuto.

Esercita il controllo di legittimità sugli atti degli Organi centrali e periferici, ad eccezione di quelli degli Organi di Giustizia e di controllo.

Esercita il potere di intervento in caso di mancato od irregolare funzionamento degli Organi periferici, al fine di ripristinare la normale attività ai sensi dell'art. 26, comma 6, lettera r) dello Statuto Federale.

La nomina dei Commissari straordinari avviene per gravi irregolarità di gestione, per gravi o ripetute violazioni dell'ordinamento sportivo o per constatate impossibilità di funzionamento dei vari Consigli Regionali; deve essere a tempo determinato e può essere revocata per giustificati motivi. Il Commissario, entro 60 giorni dall'evento che ne ha determinato la nomina, deve convocare l'Assemblea Straordinaria, da tenersi entro i successivi 30 giorni per il rinnovo delle cariche.

Stabilisce i criteri per l'erogazione di contributi alle Associazioni.

Delibera annualmente il bilancio preventivo della F.I.M., le relative variazioni ed il Bilancio d'esercizio.

Delibera i regolamenti previsti dall'art.26, comma 6, lettera g) dello Statuto.

Art. 67 - Diffusione delle delibere

Le delibere adottate dal Consiglio Federale di generale interesse per le Società e quelle relative alle concessioni di contributi, dovranno essere pubblicate negli Atti Ufficiali.

Art. 68 - Segreteria del Consiglio Federale

Le funzioni di segreteria del Consiglio Federale sono svolte dal Segretario Generale della F.I.M., o da persona da lui delegata di volta in volta, formalmente e per iscritto, che assiste ai lavori.

Il Segretario ha facoltà di intervenire, senza diritto di voto, fornendo sui singoli argomenti in discussione chiarimenti e delucidazioni nei limiti della competenza della Segreteria Federale.

Redige infine il verbale di ciascuna seduta, verbale che deve essere sottoscritto dal Presidente e dallo stesso Segretario.

Il verbale può essere approvato seduta stante, oppure nella seduta consiliare immediatamente successiva.

CAPO IV - Il Consiglio di Presidenza

Art. 69 - Composizione

Il Consiglio di Presidenza è regolamentato dall'art. 30 dello Statuto, che qui si intende richiamato integralmente.

Le funzioni di Segretario del Consiglio di Presidenza sono svolte dal Segretario Generale della F.I.M. che può delegare, in sua vece di volta in volta, formalmente e per iscritto, altro funzionario.

Il verbale di ogni riunione del Consiglio di Presidenza deve essere sottoposto all'esame del primo Consiglio Federale, successivo alla riunione stessa.

Art. 70 - Attribuzioni e deliberazioni

Il Consiglio di Presidenza ha competenza a deliberare in merito alle materie indicate nell'art. 30 dello Statuto ed a decidere su questioni di carattere particolarmente urgente ed incompatibili con i tempi della convocazione del Consiglio Federale. E' convocato con il mezzo, di volta in volta, ritenuto più idoneo e nella sede ritenuta opportuna ed è presieduta dal Presidente o dal Vice Presidente vicario ed, in caso di loro indisponibilità, dall'altro Vice Presidente.

Della sua convocazione deve essere, in via normale, data comunicazione agli altri componenti il Consiglio Federale.

E' obbligatorio comunicare la data delle sedute anche ai membri effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti.

Per la validità delle riunioni occorre la presenza della maggioranza dei componenti il Consiglio di Presidenza e le deliberazioni sono valide se assunte a maggioranza semplice, ma con la necessaria presenza di almeno un Vicepresidente. In caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi presiede la riunione.

Possono partecipare, altresì, se invitati, altri Consiglieri Federali o altre persone anche non tesserate ritenute necessarie per la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Le deliberazioni del Consiglio di Presidenza, ancorché indicate nel verbale, sono soggette a ratifica da parte del Consiglio Federale nella riunione immediatamente successiva, previa illustrazione, da parte del Presidente, delle ragioni del provvedimento e dell'urgenza.

CAPO V - Collegio dei Revisori dei Conti

Art. 71 – Composizione, elezione e nomina

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto dal Presidente, da 4 componenti effettivi e da tre supplenti; dura in carica 4 anni in coincidenza col quadriennio olimpico e non decade in caso di decadenza del Consiglio Federale.

Il Presidente, due componenti effettivi e due supplenti sono eletti dall'Assemblea Nazionale e devono essere iscritti all'Albo dei Dottori e dei Ragionieri Commercialisti o al Registro dei Revisori Contabili e devono avere presentato formale candidatura secondo le procedure previste dall'art.36 del presente Regolamento. I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti possono essere scelti anche tra soggetti non tesserati alla Federazione.

Gli altri due componenti effettivi ed il terzo supplente sono nominati dalla Giunta Nazionale del C.O.N.I.-.

I componenti sono rieleggibili.

Art. 72 - Attribuzioni e compiti

Il Collegio dei Revisori dei Conti ha il compito di:

- a) vigilare sull'osservanza delle norme di legge, statutarie e del Regolamento di Amministrazione e Contabilità della F.I.M.-.
- b) controllare la gestione amministrativa di tutti gli organi della F.I.M.;
- c) accertare la regolare tenuta della contabilità della F.I.M.; verificare l'esatta corrispondenza tra le scritture contabili, della consistenza di cassa, dell'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà.
- d) redigere una relazione al Bilancio preventivo, alle proposte di variazione allo stesso ed al Bilancio d'esercizio, esprimendo motivato parere;

I Revisori dei Conti effettivi, possono, anche individualmente, compiere ispezioni e procedere ad accertamenti presso tutti gli Organi e presso le strutture periferiche della F.I.M.-.

Le risultanze delle singole ispezioni comportanti rilievi, devono essere immediatamente rese note al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, che ha l'obbligo di segnalarle al Presidente Federale per la dovuta assunzione dei provvedimenti di competenza.

Di ciascuna delle verifiche summenzionate deve essere redatto processo verbale.

Art. 73 - Incompatibilità

La carica di Revisore dei Conti è incompatibile con tutte le cariche federali elettive e di nomina, nonché con ogni altra carica sociale.

Art. 74 - Cessazione dalla carica

In caso di vacanza, per qualsiasi motivo, tra i singoli Revisori effettivi, si provvede all'integrazione dell'Organo effettuando la sostituzione con i membri supplenti e successivamente si applicherà quanto previsto dall'art.33 dello Statuto.

Art. 75 - Funzionamento

Il Collegio si riunisce almeno ogni 3 mesi su convocazione del Presidente e redige il verbale di riunione che viene trascritto in apposito registro e sottoscritto dagli intervenuti (art. 32 dello Statuto).

I componenti effettivi del Collegio assistono a tutte le riunioni degli organi deliberanti della F.I.M. con esclusione di quelle degli Organi di Giustizia.

Le decisioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti (art. 32 dello Statuto).

CAPO VI - Organi Periferici

Art. 76 – Istituzione e decadenza.

Il Segretario Generale, subito dopo l'approvazione della Tabella definitiva dei voti da parte del Consiglio Federale che deve avvenire entro la fine del mese di gennaio di ogni anno (Art. 35, lettera A) del presente Regolamento), se riscontra che in una Regione (art. 34, comma 3 dello Statuto) sussistono almeno 8 Società aventi diritto di voto, ne dà immediata comunicazione al Consiglio Federale che provvederà ad indire l'Assemblea Regionale per la costituzione del Comitato (art. 38, comma 10 dello Statuto).

Il Segretario Generale provvede, inoltre, al riscontro delle condizioni di operatività dei Comitati Regionali (art. 34, comma 4 dello Statuto) subito dopo la scadenza prevista per il rinnovo dell'affiliazione delle Società (31 gennaio) dandone comunicazione al Presidente degli stessi.

Scaduto l'ulteriore termine, fissato all'ultimo giorno del mese di febbraio (art. 8 del presente Regolamento) per la riaffiliazione, il Segretario Generale sottopone al Consiglio Federale la relativa documentazione affinché lo stesso disponga lo scioglimento del Comitato che non ha più i requisiti richiesti per la sua esistenza e provveda alla nomina di un Delegato Regionale.

Art. 77 – Sede degli Organi Periferici.

I Comitati e le Delegazioni Regionali hanno normalmente sede nella città capoluogo della Regione. Variazioni rispetto alla sede istituzionale devono essere motivatamente proposte dalle rispettive Assemblee Regionali, che esprimano la maggioranza assoluta degli aventi diritto a voto o dal Delegato Regionale ed espressamente approvate con deliberazione del Consiglio Federale.

Art. 78 - Funzionamento dell'Assemblea Regionale

Le attribuzioni, la composizione, le modalità di votazione e di deliberazione dell'Assemblea Regionale, nonché la rappresentanza ed il diritto di voto degli Affiliati, degli Atleti e dei Tecnici federali sono regolate dalle norme statutarie.

Tutte le Assemblee regionali sono valide in prima convocazione con la presenza di partecipanti che rappresentino almeno la metà degli aventi diritto a voto; in seconda convocazione, successiva di un'ora, qualunque sia il numero degli aventi diritto al voto presenti in Assemblea.

E' ammessa una delega, in rappresentanza di altri Affiliati, solamente se il numero delle Società affiliate con diritto di voto nel Comitato, sia superiore a 20. Non sono ammesse deleghe per gli Atleti o i Tecnici federali. In caso di motivato impedimento, l'Atleta o il Tecnico federale, in rappresentanza della Società di appartenenza, può essere sostituito dall'Atleta o dal Tecnico federale che lo segue, in ciascun settore, nella lista dei non eletti.

La data di convocazione dell'Assemblea ed il relativo ordine del giorno devono essere tempestivamente comunicati al Presidente della F.I.M.-.

Qualora l'Affiliato ritenga che i voti attribuitigli non siano corrispondenti a quelli ai quali presume di aver diritto, deve farne reclamo scritto, almeno cinque giorni prima dello svolgimento dell'Assemblea, al Comitato Regionale competente e alla Segreteria Generale della FIM.-.

Il Consiglio Regionale competente deve provvedere immediatamente ad un riscontro della posizione dell'Affiliato ed, in caso di accoglimento o di diniego, deve darne comunicazione ufficiale all'interessato.

Se due giorni prima della data fissata per l'Assemblea nessuna comunicazione è stata data all'Affiliato da parte del Consiglio Regionale, il reclamo si intende respinto. L'Affiliato potrà far ricorso contro la decisione al Consiglio Federale.

Il Consiglio Regionale, nomina all'atto della convocazione dell'Assemblea la Commissione Verifica dei Poteri, formata da almeno tre componenti con esclusione dei membri del Consiglio medesimo. Non possono far parte della Commissione Verifica Poteri i candidati delle cariche elettive.

Il Presidente del Comitato provvede alla sostituzione dei componenti della Commissione di verifica dei Poteri in qualsiasi caso di impedimento accertato dei medesimi.

Sono qui richiamate, per quanto compatibili, tutte le disposizioni contenute nei precedenti articoli relativi all'Assemblea Nazionale.

Il verbale dell'Assemblea deve essere depositato presso la Segreteria Generale entro e non oltre 30 giorni dall'effettuazione della stessa.

Art. 79 - Attribuzioni e doveri del Presidente del Comitato Regionale

Il Presidente Regionale ha le attribuzioni, le responsabilità e le facoltà previste dall'art. 37 dello Statuto.

La carica di Presidente Regionale è incompatibile con la carica di Presidente di Società affiliata (Art. 57, comma 1, lettera e) dello Statuto).

In particolare è il responsabile dell'andamento dell'attività regionale nei confronti del Consiglio Federale, al cui controllo di legittimità è sottoposto.

Egli ha facoltà d'invitare alle riunioni del Consiglio Regionale, persone anche non tesserate.

In caso di estrema urgenza può assumere iniziative rientranti fra le competenze del Consiglio Regionale, con l'obbligo di sottoporle a ratifica del Consiglio stesso, nella sua prima riunione utile.

Nelle ipotesi di dimissioni del Presidente, o di vacanza definitiva dalla carica per qualsiasi motivo, si applicano, in quanto compatibili, le norme previste dallo Statuto e dal presente Regolamento per le dimissioni del Presidente della F.I.M.-.

Al termine dell'incarico, qualunque ne sia la causa, il Presidente del Consiglio Regionale o il Vice Presidente è tenuto a consegnare, entro 10 giorni dal verificarsi dell'evento, a chi lo sostituisce documenti e beni in dotazione del Comitato, in suo possesso, con redazione di apposito verbale di consegna che specifichi anche la consistenza di cassa, i debiti e i crediti; copia di detto verbale firmato dal cessante e dal subentrante deve essere rimesso al Consiglio Federale.

Di ogni eventuale ingiustificato passivo risponde personalmente il Presidente del Consiglio Regionale decaduto.

La stessa procedura deve essere osservata in caso di nomina di un Commissario straordinario.

Art. 80 - Attribuzioni e funzionamento del Consiglio Regionale

Il Consiglio Regionale composto secondo il dettato dell'art. 38 dello Statuto, propone ed attua ogni iniziativa idonea a contribuire allo sviluppo ed alla propaganda della Motonautica nella Regione secondo le direttive generali emanate dal Consiglio Federale; esso inoltre:

- a) vigila, nei limiti della propria competenza territoriale, sull'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti da parte dei tesserati e degli Affiliati;
- b) cura che le Società nell'ambito della Regione siano in regola con i loro obblighi verso la F.I.M.;
- c) coordina le iniziative ed i programmi di attività del proprio territorio;
- d) tiene aggiornati gli elenchi degli Affiliati della Regione;
- e) collabora, nell'ambito del proprio territorio, con chiunque sia designato dal Consiglio Federale a svolgere un qualsiasi incarico nella Regione;
- f) amministra le anticipazioni federali con la più rigorosa osservanza del Regolamento di amministrazione e contabilità, emanato dalla F.I.M.;
- g) propone annualmente il piano di spesa occorrente per la realizzazione dei propri compiti e lo sottopone al Consiglio Federale per la necessaria autorizzazione;
- h) trasmette al Consiglio Federale, per il prescritto controllo di legittimità, le deliberazioni elettive dell'Assemblea Regionale;
- i) riceve ed istruisce le domande di affiliazione delle Società e le trasmette, con motivato parere, al Consiglio Federale;
- l) propone al Consiglio Federale, la nomina e la revoca dei Delegati provinciali;
- m) delibera circa le richieste degli Affiliati per l'autorizzazione ad organizzare, nell'ambito di competenza territoriale, manifestazioni Regionali o sociali salvo approvazione preventiva degli Organi Centrali preposti alla stesura dei Calendari e trasmette, tempestivamente, alla F.I.M. i programmi delle manifestazioni autorizzate ed approvate.

Può altresì autorizzare gare a carattere regionale e/o sociale, anche dopo il termine della stagione agonistica (15 novembre), tenendo presente che le stesse non potranno essere prese in considerazione ai fini del riscontro del requisito “ attività “ previsto dall’art . 18, comma 2 dello Statuto e dall’art. 14 del presente Regolamento.

n) emana i necessari provvedimenti funzionali ed organizzativi in ordine alla preparazione ed allo svolgimento delle predette manifestazioni, nonchè provvede, adottando tutte le incombenze relative, all’organizzazione di qualsiasi altra manifestazione su incarico del Consiglio Federale.

o) osserva ed applica le norme federali; attua per quanto di competenza, i provvedimenti del Presidente della F.I.M., le deliberazioni e decisioni del Consiglio Federale e quelle del Consiglio di Presidenza.

p)collabora con il Fiduciario zonale del G.U.G. per il reclutamento e la preparazione degli Ufficiali di Gara della Regione;

q) promuove corsi e riunioni di aggiornamento di carattere organizzativo e/o tecnico, d’intesa con gli Organi federali competenti;

r)informa, tempestivamente, il Consiglio Federale di ogni controversia che dovesse sorgere tra Società, fra queste ed i loro tesserati o fra tesserati della propria Regione

Il Consiglio nella prima riunione elegge tra i suoi membri il Vice Presidente, cui sono applicabili, per quanto compatibili, le disposizioni degli artt. 57 e 58_ del presente Regolamento.

Il Consiglio può nominare un segretario anche al di fuori dei propri membri, purché residente in sede.

Tutti i predetti incarichi non comportano in alcun modo instaurazione di qualsiasi tipo di rapporto di lavoro.

Il Consiglio si riunisce periodicamente, e comunque non meno di quattro volte l’anno ed inoltre ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno a richiesta della maggioranza dei suoi componenti.

Delle riunioni viene redatto verbale, da trasmettersi in copia alla Segreteria Generale e di cui è data lettura nella riunione successiva.

Si applicano in quanto compatibili, le disposizioni previste per le riunioni del Consiglio Federale dallo Statuto e dal presente Regolamento.

Qualora nelle province di Trento e Bolzano si realizzino le condizioni previste dall’art. 34, comma 3° dello Statuto Federale, dovranno essere costituiti nelle stesse i relativi Comitati Provinciali F.I.M., con attribuzioni Regionali (art. 34, comma 5° dello Statuto).

Art. 81 - Decadenza del Consiglio Regionale

I Consigli dei Comitati Regionali decadono oltre che per scadenza del mandato, per i casi previsti all’art. 38, commi 11 e 14, dello Statuto.

In tali ipotesi si applicano le disposizioni statutarie vigenti per i casi analoghi di decadenza del Consiglio Federale.

Art. 82 - Compiti e doveri del Delegato Regionale

La nomina, la durata dell’incarico e le attribuzioni del Delegato Regionale sono stabiliti nell’art.39 dello Statuto.

La carica di Delegato Regionale è incompatibile con la carica di Presidente di Società affiliata (art. 57, comma 1, lettera e) dello Statuto).

Rientrano tra le competenze del Delegato Regionale:

a) contribuire, nell’ambito della sua Regione, alla realizzazione dei fini di cui all’art. 2 dello Statuto, operando per la costituzione ed affiliazione di nuove Società e per l’assistenza a quelle già esistenti;

- b) informare tempestivamente il Consiglio Federale, di ogni iniziativa o programma dell'attività realizzabile nella Regione;
- c) intervenire, nell'interesse della F.I.M. e degli Affiliati, presso l'Organizzazione Periferica del CONI e le Autorità locali;
- d) osservare ed applicare le norme federali, attuare per quanto di competenza, i provvedimenti del Presidente della F.I.M., le deliberazioni e le decisioni del Consiglio Federale e del Consiglio di Presidenza;
- e) predisporre per il Consiglio Federale al termine dell'incarico annuale dettagliata relazione sull'esito del suo mandato.

Il Delegato Regionale provvederà a supportare l'organizzazione dell'Assemblea elettiva nel caso di costituzione del Comitato (art. 38, comma 10 dello Statuto).

Cessa dall'incarico con la costituzione del Comitato Regionale ed è tenuto a consegnare al Presidente eletto, entro dieci giorni dal verificarsi dell'evento, documenti e beni in dotazione alla Delegazione con redazione di apposito verbale di consegna, firmato da entrambi.

La stessa procedura dovrà essere seguita in caso di sostituzione con altro Delegato.

Art. 83 - Il Delegato Provinciale.

La nomina, la durata dell'incarico e le attribuzioni del Delegato Provinciale sono stabiliti nell'art. 40 dello Statuto.

Il Delegato Provinciale, ha i seguenti compiti:

- a) contribuire, nell'ambito della sua Provincia, alla realizzazione dei fini di cui all'art. 2 dello Statuto, operando per la costituzione ed affiliazione di nuove Associazioni e per l'assistenza a quelle già esistenti;
- b) informare tempestivamente il Consiglio Regionale di ogni iniziativa e programma di attività realizzabile nella Provincia;
- c) coordinare le iniziative ed i programmi di attività del proprio territorio;
- d) tenere aggiornati gli elenchi degli Affiliati della Provincia;
- e) intervenire, nell'interesse della F.I.M. e degli Affiliati, presso l'Organizzazione Periferica del CONI e le Autorità locali.

Al termine dell'incarico, qualunque ne sia la causa, è tenuto a consegnare entro 10 giorni dal verificarsi dell'evento, a chi lo sostituisce, documenti e beni in dotazione alla Delegazione con redazione di apposito verbale di consegna, in presenza del Presidente del Comitato o del Delegato Regionale di competenza.

Art. 84 - Gratuità delle cariche

Tutte le cariche federali elettive e di nomina in seno agli Organi Periferici, sono conferite a titolo pienamente gratuito, senza diritto a compensi o indennità di carica.

CAPO VII – Organi di Giustizia.

Art. 85 – Giustizia Federale.

La Giustizia Federale è amministrata in base al Regolamento di Giustizia ed ai principi enunciati dall'art. 41 dello Statuto che qui si intende richiamato nella sua interezza.

Art. 86 – Organi di Giustizia.

Gli Organi di Giustizia previsti all'art. 41 dello Statuto sono singolarmente specificati nei successivi articoli dello stesso Statuto e che qui si intendono richiamati nella loro interezza.

Gli Organi di Giustizia sono autonomi ed indipendenti da ogni altro Organo federale.

I relativi componenti non possono essere rimossi dall'incarico o sostituiti prima della scadenza del loro mandato, come previsto dallo Statuto, se non per dimissioni o per dichiarata impossibilità all'ulteriore esercizio delle loro funzioni.

Art. 87 – Pubblicità delle deliberazioni.

Le deliberazioni degli Organi di Giustizia sono comunicate alle parti interessate secondo le modalità previste nel Regolamento di Giustizia.

Le stesse sono pubblicate mediante comunicato ufficiale, firmato dal Segretario Generale.

Le deliberazioni sono progressivamente numerate, per ogni Organo di Giustizia, e conservate agli Atti federali per almeno un decennio.

CAPO VIII - Altri Organismi

Art. 88 - La Segreteria Generale

La Segreteria Generale è costituita dalle risorse umane necessarie per svolgere i compiti organizzativi ed amministrativi inerenti le attività della F.I.M. e per dare esecuzione alle deliberazioni degli Organi Federali.

La Segreteria è retta da un Segretario Generale che è responsabile del suo funzionamento ed ha la sorveglianza sul personale addetto.

Il Segretario Generale assiste, nella sua qualità, alle riunioni delle Assemblee Nazionali, del Consiglio Federale e del Consiglio di Presidenza curando la redazione e la custodia dei relativi verbali.

E' compito del Segretario Generale strutturare la Segreteria in uffici, in base alle esigenze, anche momentanee, che si prospettano per l'attività di ogni singolo settore.

La Segreteria Generale viene disciplinata in seno all'art. 51 dello Statuto Federale.

Art. 89 - Gruppo Ufficiali di Gara

Gli Ufficiali di Gara della F.I.M., il cui compito è sancito dall'art. 52 dello Statuto, sono reclutati, organizzati, coordinati e controllati dal Consiglio Direttivo del Gruppo Ufficiali di Gara e dal relativo Presidente, nominati secondo quanto previsto dall'art. 26, comma 6, lettera n) dello Statuto.

Per le varie competenze del Gruppo, che è caratterizzato da autonomia per quel che attiene all'organizzazione interna, si fa rinvio alle norme contenute nell'apposito Regolamento deliberato dal Consiglio Federale e approvato dalla Giunta Nazionale del C.O.N.I..

Art. 90 - Commissioni Consultive.

La composizione, le attribuzioni, i compiti e le modalità di funzionamento delle Commissioni Consultive sono deliberati dal Consiglio Federale all'atto della loro costituzione con appositi Regolamenti esecutivi.

I requisiti per far parte delle Commissioni Consultive, previste dall'art. 53 dello Statuto, sono quelli sanciti nell'art. 56, commi 4, 6 e 7 dello Statuto.

Ogni Commissione è convocata dal Presidente della stessa attenendosi alle disposizioni del Regolamento Esecutivo della Commissione stessa, ovvero su richiesta del Presidente della F.I.M..

Le Commissioni Sportive e Tecniche devono, in ogni caso, riunirsi plenariamente almeno prima dell'inizio e dopo la conclusione di ciascuna annata sportiva, al fine di stabilire un'azione comune per realizzare gli scopi federali, sentendo il parere dei responsabili Regionali per la composizione del calendario nazionale delle gare.

Tutti i Presidenti delle Commissioni sono riuniti plenariamente dal Presidente della F.I.M. prima di ogni Assemblea U.I.M. allo scopo di coordinare collegialmente strategie e modalità per il conseguimento degli obiettivi fissati dal Consiglio Federale.

Segretario delle Commissioni è, senza diritto di voto, il Segretario Generale della F.I.M. o un suo delegato scelto fra i funzionari della Segreteria.

Le sedute di ogni Commissione sono valide con la partecipazione della maggioranza dei membri in carica.

Il verbale delle riunioni di ogni singola Commissione, firmata dal Segretario e dal Presidente della stessa, può essere approvato seduta stante oppure nella seduta immediatamente successiva.

CAPO IX – CONSULTA DEI PRESIDENTI E DELEGATI REGIONALI.

Art. 91 – La Consulta.

La Consulta dei Presidenti dei Comitati e Delegati Regionali è prevista dall'art. 54 dello Statuto, che qui si intende richiamato nella sua interezza.

La Consulta è un organismo consultivo ed ha quale scopo principale quello di proporre al Consiglio Federale iniziative per lo sviluppo della motonautica a livello di base.

La Consulta è l'organismo di riferimento per la verifica dei programmi tecnico-organizzativi relativi all'attività territoriale ed alle strutture preposte alla gestione degli Organi Periferici.

Ha, inoltre, funzioni di coordinamento per proposte atte ad uniformare, per il possibile, su tutto il territorio nazionale le norme e le disposizioni che regolamentano la predetta attività.

Nelle comunicazioni di convocazione saranno indicate, di volta in volta, le modalità di partecipazione e di rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno che, comunque, dovranno tener conto delle diverse località di provenienza.

TITOLO IV - I DIRIGENTI FEDERALI

Art. 92 - Ordinamento dei Dirigenti Federali

Sono dirigenti Federali tutti coloro che sono a capo di Organi Federali o ne costituiscono, in qualità di componenti, i collegi direttivi o di controllo, ovvero esercitano poteri dispositivi di carattere tecnico, amministrativo e disciplinare a norma dello Statuto e dei Regolamenti Federali.

I requisiti e le condizioni soggettive per ricoprire le cariche e la maniera per conseguirle sono stabiliti dallo Statuto e dalle altre norme federali.

I Dirigenti Federali, se dimissionari o decaduti, salvo disposizione contraria, devono espletare il loro mandato sino alla sostituzione.

Essi sono tenuti all'osservanza del segreto d'ufficio.

I Dirigenti che siano - nei casi consentiti - anche Dirigenti di Società affiliate alla F.I.M., non possono svolgere funzioni di accompagnatore ufficiale durante le manifestazioni alle quali partecipino atleti tesserati per la loro Società.

Art. 93 - Durata delle cariche

Le cariche federali attribuite per elezione hanno la durata di un quadriennio olimpico.

La durata delle cariche federali attribuite per nomina è di un quadriennio olimpico; in assenza di norma le stesse decadono con la decadenza dell'organo che ha proceduto alla nomina ad eccezione fatta per gli organi di Giustizia e del Direttivo degli Ufficiali di Gara.

Art. 94 - Decadenza dalle cariche

Oltre alle ipotesi previste dalle norme statutarie o regolamentari, il componente di organo o commissione federale che non partecipi, salvo casi di forza maggiore, a quattro riunioni anche non consecutive indette dall'organo di cui fa parte, è considerato decaduto dalla carica, con delibera del Consiglio Federale.

Art. 95 - Diritti dei Dirigenti Federali

I Dirigenti Federali, muniti della tessera vidimata per la stagione in corso, hanno diritto al libero ingresso ed al miglior ordine di posti in tutte le manifestazioni di motonautica indette o riconosciute dalla F.I.M.-.

Tale diritto è riconosciuto, limitatamente alla durata dell'incarico, anche ai Commissari straordinari nominati in sostituzione di un organo disciolto dal Consiglio Federale.

Ai Dirigenti Federali è, inoltre, riconosciuto il rimborso delle spese sostenute nell'espletamento del loro mandato, secondo le norme all'uopo stabilite dal Consiglio Federale.

TITOLO V – NORME FINALI

Art. 96 - Richiesta di documenti federali

Gli Affiliati ed i Tesserati possono richiedere:

- a) certificazione delle posizioni giuridiche dei soggetti di cui sopra;
- b) duplicazioni di atti federali;
- c) autenticazioni e/o vidimazione di atti federali;
- d) atti o documenti destinati ad Istituzioni diverse dagli Organi federali.

La richiesta dei documenti di cui sopra deve:

- 1) essere avanzata per iscritto e sottoscritta dal legale rappresentante della Società o del Tesserato richiedente;
- 2) contenere esplicitamente i motivi per cui la stessa è avanzata che, in ogni caso, deve essere improntata all'assoluta necessità di tutelare i propri diritti.

E' vietato il rilascio di certificazioni e di atti equipollenti la cui richiesta è priva dei requisiti di cui ai precedenti punti 1) e 2).

Le certificazioni rilasciate sono ad esclusivo onere del richiedente al quale farà carico il rimborso del costo di riproduzione, nonchè i diritti di ricerca e visura che sono annualmente stabiliti dal Consiglio Federale.

Art. 97 - Entrata in vigore

Il presente regolamento, approvato dal Consiglio Federale entra in vigore una volta superata la fase di vigilanza del Consiglio Nazionale del CONI.

Il Regolamento, deliberato dal Consiglio Federale, entra in vigore a seguito dell'approvazione, ai fini sportivi, da parte della Giunta nazionale del C.O.N.I., ai sensi dell'art. 7, comma 5 lettera l), dello Statuto del C.O.N.I..

INDICE

TITOLO I - NORME GENERALI

- Art. 1 - Composizione della Federazione Italiana Motonautica
- Art. 2 - Normative
- Art. 3 - Organizzazione
- Art. 4 - Attività

TITOLO II - SOGGETTI

CAPO I - Società affiliate

- Art. 5 - Società
- Art. 6 - Riconoscimento ed affiliazione
- Art. 7 - Procedura per l'affiliazione
- Art. 8 - Procedura per la riaffiliazione
- Art. 9 - Rappresentanza sociale
- Art.10 - Denominazione, cambio di denominazione, fusione e sede
- Art.11 - Comunicazioni – Variazioni
- Art.12 - Doveri e diritti delle Società affiliate
- Art.13 - Cessazione di appartenenza alla F.I.M.
- Art.14 - Riscontro dell'attività svolta da affiliati

CAPO II - Tesserati

- Art.15 - Tesserati
- Art.16 - Diritti e doveri dei tesserati
- Art.17 - Altri tesserati inquadrati in Albi e/o Ruoli federali
- Art.18 - Forme particolari di tesseramento
- Art.19 - Cessazione e vincolo

CAPO III - Atleti tesserati

- Art.20 - Atleti - Norme per il tesseramento
- Art.21 - Attività per Atleti tesserati
- Art.22 - Tipi, validità, rinnovo e sostituzione delle abilitazioni degli Atleti
- Art.23 - Rinnovo delle abilitazioni e relative tasse
- Art.24 - Vincolo di tesseramento – Disdetta
- Art.25 - Decadenza del vincolo
- Art.26 - Cessazione del vincolo sportivo
- Art.27 - Tesseramento temporaneo degli Atleti per servizio militare
- Art.28 - Tesseramento temporaneo degli Atleti – Prestito
- Art.29 - Tesseramento di Atleti stranieri
- Art.30 - Assicurazione dei tesserati in possesso di abilitazione
- Art.31 - Elettorato attivo e passivo

CAPO IV - Tecnici federali

- Art.32 - Tecnici federali

TITOLO III - ORGANI E ORGANISMI DELLA F.I.M.

- Art.33 - Organi Centrali – Sede e Regolamenti
- Art.34 - Organi Centrali – Funzioni

CAPO I - Le Assemblee

- Art.35 - Atti preparatori per le Assemblee
- Art.36 - Candidature per gli Organi elettivi federali
- Art.37 - Assemblea Nazionale – Norme Generali
- Art.38 - Indizione e divulgazione informativa
- Art.39 - Convocazione
- Art.40 - Ordine del Giorno
- Art.41 - Attribuzione dei voti in Assemblea
- Art.42 - Ricorsi per omessa o errata attribuzione dei voti
- Art.43 - La Commissione di Verifica dei Poteri
- Art.44 - Apertura dell'Assemblea
- Art.45 - Il Presidente dell'Assemblea
- Art.46 - Commissione di scrutinio
- Art.47 - Mozione d'ordine
- Art.48 - Presentazione dei candidati e dei programmi
- Art.49 - Votazioni
- Art.50 - Verbale dell'Assemblea
- Art.51 - Assemblea Nazionale in sessione ordinaria
- Art.52 - Assemblea Nazionale in sessione straordinaria

- Art.53 - Assemblea Nazionale Straordinaria ad iniziativa degli aventi diritto a voto
- Art.54 - Assemblee Nazionali Ordinarie e Straordinarie –Costituzione e deliberazioni
- Art.55 - Ricorsi avverso la validità dell'Assemblea Nazionale

CAPO II - Il Presidente

- Art.56 - Attribuzioni e compiti
- Art.57 - Assenza o temporaneo impedimento
- Art.58 - Impedimento definitivo o dimissioni
- Art.59 - Decadenza e proroga dei poteri
- Art.60 - Verbale di consegna

CAPO III - Il Consiglio Federale

- Art.61 - Elezioni
- Art.62 - Integrazione del Consiglio Federale
- Art.63 - Funzionamento
- Art.64 - Opzione
- Art.65 - Riunione e modalità di convocazione
- Art.66 - Attribuzioni
- Art.67 - Diffusione delle delibere
- Art.68 - Segreteria del Consiglio Federale

CAPO IV - Il Consiglio di Presidenza

- Art.69 - Composizione
- Art.70 - Attribuzioni e deliberazioni

CAPO V - Collegio dei Revisori dei Conti

- Art.71 - Composizione, elezione e nomina
- Art.72 - Attribuzioni e compiti
- Art.73 - Incompatibilità
- Art.74 - Cessazione dalla carica
- Art.75 - Funzionamento

CAPO VI - Organi Periferici

- Art.76 - Istituzione e decadenza
- Art.77 - Sede degli Organi Periferici
- Art.78 - Funzionamento dell'Assemblea Regionale

- Art.79 - Attribuzioni e doveri del Presidente del Comitato Regionale
- Art.80 - Attribuzioni e funzionamento del Consiglio Regionale
- Art.81 - Decadenza del Consiglio Regionale
- Art.82 - Compiti e doveri del Delegato Regionale
- Art.83 - Il Delegato Provinciale
- Art.84 - Gratuità delle cariche

CAPO VII - Organi di Giustizia

- Art.85 - Giustizia Federale
- Art.86 - Organi di Giustizia
- Art.87 - Pubblicità delle deliberazioni

CAPO VIII - Altri Organismi

- Art.88 - La Segreteria Generale
- Art.89 - Gruppo Ufficiali di Gara
- Art.90 - Commissioni Consultive

CAPO IX - Consulta dei Presidenti e Delegati Regionali

- Art.91 - La Consulta

TITOLO IV - I DIRIGENTI FEDERALI

- Art.92 - Ordinamento dei Dirigenti Federali
- Art.93 - Durata delle cariche
- Art.94 - Decadenza dalle cariche
- Art.95 - Diritti dei Dirigenti Federali

TITOLO V – NORME FINALI

- Art.96 - Richiesta di documenti federali
- Art.97 - Entrata in vigore